

Basilicata

L.R. 20-7-1999 n. 19

Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 23 luglio 1999, n. 42.

L.R. 20 luglio 1999, n. 19 ⁽¹⁾.

Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Basilicata 23 luglio 1999, n. 42.

TITOLO I

Generalità

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Basilicata, in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114/98, Riforma della disciplina relativa al settore commercio, con la presente Legge disciplina il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche.

2. La presente legge è ispirata a principi di libertà di iniziativa economica privata e persegue le seguenti finalità:

a) trasparenza del mercato, concorrenza e libera circolazione delle merci, anche con riferimento alle regioni limitrofe;

b) tutela dei consumatori, con riguardo alla sicurezza dei prodotti, alla qualificazione dei consumi e alla informazione relativa ai prezzi;

c) efficienza della rete distributiva, nonché pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese ed alla tutela attiva delle botteghe, dei mercati e dei contesti territoriali di interesse storico, architettonico ed archeologico;

d) modernizzazione delle strutture di vendita, con riferimento alla evoluzione dei rapporti tra attività commerciali, allo scopo di valorizzare lo sviluppo di reti commerciali anche ai fini del contenimento dei prezzi e dello sviluppo di filiere economiche;

e) salvaguardia e qualificazione del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, ai fini di una articolata e diffusa presenza del sistema distributivo nel territorio regionale;

f) semplificazione normativa ed amministrativa, anche con riferimento alla funzione degli sportelli unici per le attività produttive e al ruolo dei CAT;

g) salvaguardia e tutela del territorio secondo i principi della sostenibilità ambientale ⁽²⁾.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Finalità. 1. La Regione Basilicata in attuazione del *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114*, Riforma della disciplina relativa al settore commercio, con la presente legge disciplina il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche.

2. Gli indirizzi relativi alla programmazione della rete distributiva su aree private in sede fissa e su aree pubbliche hanno validità di tre anni e possono essere aggiornate, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale sulla base dei risultati del monitoraggio della rete commerciale.

3. Gli indirizzi relativi a ciascun periodo hanno efficacia sino all'entrata in vigore della successiva normativa programmatica.».

Art. 2

Aree gravitazionali.

1. La Regione Basilicata, definisce, in coerenza con le finalità di cui al precedente articolo 1 della presente Legge, gli indirizzi generali attinenti i criteri di insediamento delle attività commerciali sulla base di parametri socio-economici, della consistenza demografica, della utilizzazione del territorio nei limiti dello sviluppo sostenibile (e della concorrenza della rete distributiva agli obiettivi regionali della eccellenza territoriale), individuando i seguenti ambiti di programmazione regionale:

a) aree sovracomunali configurabili come aree gravitazionali;

b) centri storici;

c) aree montane, rurali e centri minori;

d) aree di rilevanza paesistico ambientale.

2. Il territorio della Regione Basilicata è suddiviso, per i fini e per gli effetti di cui alla lettera b) del [comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 114/98](#), in sei aree gravitazionali, determinate sulla base di parametri relativi alla accessibilità e facilità di collegamento e di legami di natura economica.

3. Le aree gravitazionali in cui è suddiviso il territorio regionale sono individuate nell'Allegato n. 1 della [legge regionale n. 19/1999](#).

4. Tre o più aree gravitazionali costituiscono il territorio di riferimento per i parchi commerciali territoriali ⁽³⁾.

(3) Articolo così sostituito dall'[art. 2, L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Aree gravitazionali. 1. Il territorio della Regione Basilicata è suddiviso, per i fini e per gli effetti di cui alla lettera b) del [comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 114/1998](#), in sei aree gravitazionali, determinate sulla base di parametri relativi alla accessibilità e facilità di collegamento e di legami di natura economica.

2. Le aree gravitazionali in cui è suddiviso il territorio regionale sono individuate nell'allegato n. 1 alla presente legge.».

Art. 3

Classificazione dei Comuni.

1. Ai fini delle presenti norme i Comuni della Regione sono classificati secondo quattro livelli di servizio, così come riportato nell'allegato n. 2 alla presente legge.

2. La classificazione, elaborata sulla base delle aree gravitazionali, tiene conto di indicatori relativi alla popolazione, al reddito pro - capite, ai consumi, all'accessibilità, alla densità degli esercizi commerciali in sede fissa e del commercio su aree pubbliche ed alle unità locali di tutti i settori economici.

Commercio al dettaglio su aree private in sede fissa

Art. 4

Limiti dimensionali degli esercizi.

Ai fini della presente legge si intendono:

a) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

b) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui al punto a) e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

c) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui al punto b);

d) per parco commerciale territoriale si intende un'area nella quale sono allocate medie e grandi superfici di vendita ed una pluralità di esercizi di vicinato aventi strutture, parcheggi e spazi esterni comuni. Per tali interventi, realizzati anche mediante l'ampliamento di autorizzazioni per grande struttura di vendita e/o centro commerciale, non si applicano i limiti di cui agli allegati nn. 3 e 4 della [legge regionale n. 19 del 1999](#) ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

(4) Periodo aggiunto per effetto dell'art. 61, [L.R. 30 dicembre 2009, n. 42](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 86, comma 1, della stessa legge), il quale ha aggiunto il presente periodo nel testo riportato nell'art. 3, [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#) (sostitutivo del presente articolo).

(5) Articolo così sostituito dall'art. 3, [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#), poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «Art. 4. Limiti dimensionali degli esercizi. 1. Nella prima fase di applicazione del nuovo regime amministrativo, coincidente con la durata delle presenti direttive, in tutti i Comuni della Regione, anche se con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, si applicano i limiti dimensionali inferiori di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del [D.Lgs. n. 114/1998](#), previsti per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

2. La disciplina di cui al comma precedente ha validità di tre anni, successivamente si applica quanto disposto dalla lettera d) ed f) dell'[articolo 4 del D.Lgs. n. 114/1998](#) relativamente alle superfici di vendita.».

Art. 5
Centro commerciale.

1. Si intende per centro commerciale al dettaglio una struttura a destinazione specifica con infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente nella quale sono inseriti più esercizi commerciali, medie strutture, grandi strutture o esercizi di vicinato.

2. Costituisce sempre centro commerciale quella struttura:

- per la quale viene richiesta a tale scopo l'autorizzazione in modo unitario;
- che ha ingressi comuni ed insiste su spazi commerciali comuni ⁽⁶⁾;
- che ha un numero di esercizi di vicinato superiore ad otto unità.

3. La superficie di vendita di un centro commerciale è quella risultante dalla somma della superficie di vendita delle medie strutture, delle grandi strutture ed esercizi di vicinato in esso presenti.

4. La richiesta di autorizzazione per l'apertura, per il trasferimento e per l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale è formulata con le procedure per le medie o grandi strutture, in base alla superficie di vendita dello stesso determinata come stabilito nel precedente comma 3.

5. L'attività del centro può essere integrata con esercizi di somministrazione di alimenti o bevande e con altre attività paracommerciali ed extra commerciali compatibili con la vendita al dettaglio. Le superfici destinate a tali altre attività integrative non rientrano nel calcolo relativo alla superficie di vendita del centro commerciale, ma dovranno essere dotate di aree private da destinare a parcheggio ⁽⁷⁾.

6. Il soggetto promotore di un centro Commerciale al dettaglio deve presentare un'unica domanda per tutti gli esercizi in esso presenti. Ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui al [comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998](#). In tal caso il promotore potrà chiedere che le corrispondenti autorizzazioni, qualora rilasciate, siano intestate a soggetti in possesso dei requisiti.

7. Coloro che intendono creare un centro commerciale al dettaglio mediante l'apertura di esercizi di cui vogliono conservare la distinta titolarità, devono chiedere che l'esame della domanda sia fatto congiuntamente. Prima del rilascio delle autorizzazioni è possibile sostituire richiedenti originari con altri.

8. Il soggetto promotore di cui al precedente comma 6 o i soggetti di cui al precedente comma 7 comunicano al Comune i nominativi degli operatori titolari o gestori degli esercizi con superficie inferiore alle medie strutture presenti nel centro commerciale. Tali operatori iniziano l'attività previa comunicazione al Comune nei termini previsti dall'[art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998](#).

9. Le fattispecie di cui ai precedenti commi 6, 7 ed 8 non costituiscono casi di subingresso.

10. Il parco commerciale territoriale è una struttura polifunzionale che comprende, oltre alle strutture commerciali, di cui al punto d) dell'art. 3 ⁽⁸⁾, anche strutture artigianali, espositive di respiro sovracomunale, direzionali sportive, ricreative, alberghiere, dello spettacolo, della salute munito di aree con superficie di verde che, per dimensioni ed articolazioni possono configurarsi come parchi urbani. L'attivazione di tali interventi sarà determinata mediante conferenze di servizi convocate su iniziativa dei proponenti, presieduta dal Presidente della Regione o da un suo delegato, alle quali parteciperanno anche i Presidenti ed i Sindaci degli Enti Locali interessati; esse avranno gli effetti delle conferenze di localizzazione di cui all'art. 27 della L.R. n. 23/1999 ⁽⁹⁾.

(6) Alinea così modificato dall'art. 4, primo comma, lettera a), L.R. 30 settembre 2008, n. 23.

(7) Periodo aggiunto dall'art. 4, primo comma, lettera b), L.R. 30 settembre 2008, n. 23.

(8) Più correttamente il riferimento deve intendersi all'art. 4, primo comma, lettera d), della presente legge (come sostituito dall'art. 3, L.R. 30 settembre 2008, n. 23).

(9) Comma aggiunto dall'art. 4, primo comma, lettera c), L.R. 30 settembre 2008, n. 23.

Art. 6

Esercizio congiunto di vendita al dettaglio ed all'ingrosso.

1. È vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio.

2. Il divieto non si applica per la vendita in forma esclusiva dei seguenti prodotti:

- macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

- materiale elettrico;

- colori e vernici, carte da parati;

- ferramenta ed utensileria;

- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

- articoli per riscaldamento;

- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio e relativi accessori e parti di ricambio;
- auto - moto - cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiali per l'edilizia;
- legnami;
- mobili.

3. Le attività di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di cui al precedente comma 2, non possono essere cedute o trasferite separatamente.

Art. 7

Subingresso nell'esercizio dell'attività ed affidamento in gestione del reparto.

1. Il trasferimento della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto alla comunicazione al comune nei termini previsti dal [comma 5 dell'art. 26 D.Lgs. n. 114/1998](#), sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante possieda i requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 114/1998. La comunicazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o dall'atto di trasferimento della gestione o titolarità dell'esercizio. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi subentranti che ne siano sprovvisti, devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 114/1998 entro un anno dalla data di acquisto del titolo. Il termine di un anno può essere prorogato qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

2. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di vendita può affidare uno o più reparti, perché lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 114/1998, dandone comunicazione alla Camera di commercio ed al Comune. Qualora non abbia provveduto a tali comunicazioni risponde dell'attività del soggetto stesso. Questi, a sua volta, deve dare comunicazione al Comune ed alla Camera di commercio. La fattispecie non costituisce caso di subingresso.

TITOLO III

Criteri di programmazione urbanistica riferiti al commercio al dettaglio su aree private in sede fissa

Art. 8

Criteri per l'individuazione delle aree per gli insediamenti commerciali.

1. I Comuni, nell'individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita, si attengono ai seguenti criteri:

- nell'interno del tessuto urbano consolidato, corrispondente alle zone omogenee A) e B) del [D.M. 2 aprile 1968](#) che non necessitano di interventi di ristrutturazione urbanistica, interessate prevalentemente da piccole trasformazioni e dotate di sufficienti livelli di urbanizzazioni, possono essere consentiti solo insediamenti per medie strutture di vendita, oltre che per esercizi di vicinato;

- negli ambiti di trasformazione urbana, nelle zone in cui la programmazione urbanistica comunale prevede interventi di ristrutturazione rivolti a sostituire l'esistente tessuto e finalizzati alla riqualificazione di parti del territorio mediante interventi che possono prevedere la modificazione dei lotti, degli isolati e della rete stradale, oltre che nelle zone omogenee C) e D) del [D.M. 2 aprile 1968](#), possono essere consentiti, nel rispetto dei limiti minimi degli standards del sopraccitato decreto ministeriale, insediamenti per grandi e medie strutture di vendita, oltre che per esercizi di vicinato;

- devono privilegiare, laddove possibile, il riuso di ambiti già urbanizzati o degradati da recuperare e disincentivare, in via generale, l'uso di spazi liberi per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita.

2. L'individuazione delle aree deve essere supportata da apposite indagini urbanistico-territoriali, con particolare riferimento:

- alle caratteristiche della viabilità, in accordo con l'eventuale piano urbano del traffico;

- al livello della domanda di beni della popolazione residente e fluttuante;

- alle caratteristiche strutturali dell'offerta riferita alle strutture di vendita previste dal D.L.vo 114/98.

Qualora vengano individuate aree per grandi strutture di vendita, le indagini conoscitive riguarderanno il contesto territoriale sovracomunale.

3. Nella individuazione delle aree destinate a medie e grandi strutture, i Comuni devono tenere conto:

- delle strutture esistenti;
- di fornire servizi commerciali equamente ripartiti e diffusi sul territorio;
- di decentrare le attività commerciali a favore delle zone e dei quartieri periferici ove la carenza di servizi accentua il degrado e l'emarginazione;
- di privilegiare le previsioni di nuclei commerciali integrati con altre attività di servizio pubbliche e private, nella forma del centro commerciale;
- della accessibilità veicolare e pedonale alle strutture di vendita;
- della facilità di immissione sulla viabilità primaria o ad alto scorrimento;
- di evitare situazioni di monopolio. A tale scopo il numero di aree individuate sarà sempre superiore al numero di strutture effettivamente attivabili.

4. Per l'individuazione delle aree per medie e grandi strutture è data facoltà del ricorso alla Conferenza di servizi di cui all'art. 9 del D.L. 114/98.

5. La individuazione delle aree per insediamenti di medie e grandi strutture commerciali, ove in contrasto con lo strumento urbanistico vigente, comporta variante allo stesso. Le procedure di adozione e di approvazione delle varianti sono quelle previste dalla [legge regionale 11 agosto 1999, n. 23](#).

6. Qualora nelle norme e negli strumenti urbanistici vigenti le aree siano destinate ad insediamenti produttivi in senso generico, non è richiesta una formale variante urbanistica ma è sufficiente un adeguamento degli strumenti urbanistici all'uso commerciale, fermo restando il rispetto degli standards di parcheggio di cui all'art. 8 della presente legge ⁽¹⁰⁾. L'adeguamento deve essere formalizzato con delibera di Consiglio Comunale.

7. Nel caso di adozione della suindicata procedura semplificata, deve essere garantita una idonea informativa alla Regione ⁽¹¹⁾.

(10) Più correttamente il riferimento deve intendersi all'art. 12 della presente legge (come sostituito dall'art. 8, [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#)).

(11) Articolo così sostituito dall'art. 5, [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Criteri per l'individuazione delle aree per gli insediamenti commerciali. 1. I Comuni, nell'individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita, si attengono ai seguenti criteri:

- nell'interno del tessuto urbano consolidato, corrispondente alle zone omogenee A) e B) del [D.M. 2 aprile 1968](#) che non necessitano di interventi di ristrutturazione urbanistica, interessate prevalentemente da piccole

trasformazioni e dotate di sufficienti livelli di urbanizzazioni, possono essere consentiti solo insediamenti per medie strutture di vendita, oltre che per esercizi di vicinato;

- negli ambiti di trasformazione urbana, nelle zone in cui la programmazione urbanistica comunale prevede interventi di ristrutturazione rivolti a sostituire l'esistente tessuto e finalizzati alla riqualificazione di parti del territorio mediante interventi che possono prevedere la modificazione dei lotti, degli isolati e della rete stradale, oltre che nelle zone omogenee C) e D) del [D.M. 2 aprile 1968](#), possono essere consentiti, nel rispetto dei limiti minimi degli standards del sopracitato decreto ministeriale, insediamenti per grandi e medie strutture di vendita, oltre che per esercizi di vicinato;

- devono privilegiare, laddove possibile, il riuso di ambiti già urbanizzati o degradati da recuperare e disincentivare, in via generale, l'uso di spazi liberi per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita.

2. L'individuazione delle aree deve essere, supportata da apposite indagini urbanistico - territoriali, con particolare riferimento:

- alle caratteristiche della viabilità, in accordo con l'eventuale piano urbano del traffico;

- al livello della domanda di beni della popolazione residente e fluttuante;

- alle caratteristiche strutturali dell'offerta, riferita alle strutture di vendita previste dal [D.Lgs. n. 114/1998](#).

Qualora vengano individuate aree per grandi strutture di vendita le indagini conoscitive riguarderanno il contesto territoriale sovracomunale.

3. Nella individuazione delle aree destinate a medie e grandi strutture i Comuni devono tenere conto:

- delle strutture esistenti;

- di fornire servizi commerciali equamente ripartiti e diffusi sul territorio;

- di decentrare le attività commerciali a favore delle zone e dei quartieri periferici ove la carenza di servizi accentua il degrado e l'emarginazione;

- di privilegiare le previsioni di nuclei commerciali integrati con altre attività di servizio pubbliche e private, nella forma del centro commerciale;

- della accessibilità veicolare e pedonale alle strutture di vendita;

- della facilità di immissione sulla viabilità primaria o ad alto scorrimento;

- di evitare situazioni di monopolio. A tale scopo il numero di aree individuate sarà sempre superiore al numero di strutture effettivamente attivabili.

4. Sono tenuti ad individuare aree per insediamenti di grandi strutture di vendita i Comuni oggetto di specifica previsione come da allegati n. 3 e 4 di cui

alla presente legge.

5. Per l'individuazione delle aree per medie e grandi strutture di vendita è data facoltà del ricorso alla Conferenza di servizi di cui all'[articolo 25 del D.Lgs. n. 112/1998](#).

6. La individuazione delle aree per gli insediamenti di medie e grandi strutture commerciali, ove in contrasto con lo strumento urbanistico vigente, comporta variante allo stesso. Le procedure di adozione e di approvazione delle varianti sono quelle previste dalla [legge n. 1/1978](#).».

Art. 9

Centri storici.

1. Gli insediamenti commerciali consentiti nei centri storici non devono alterare i caratteri, l'unitarietà morfologica e tipologica, la tipologia architettonica, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto urbano meritevole di conservazione.

In particolare in tali ambiti:

- è fatto obbligo ai Comuni, in sede di definizione dei nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli vigenti, di individuare gli edifici che possono essere destinati ad attività commerciale e di servizio e di prevedere specifiche disposizioni relative all'arredo urbano e al decoro evitando la eccessiva caratterizzazione commerciale quali insegne di forte impatto e cromatismi estranei al contesto, l'utilizzo dei materiali di finitura e il prontuario della sistemazione dei fronti commerciali per la determinazione degli spazi espositivi esterni;

- il rapporto tra l'insediamento commerciale, gli spazi pubblici circostanti ed il contesto urbano deve essere calibrato in modo tale da preservare le peculiarità identificative del centro stesso.

2. Le norme urbanistiche devono favorire la conservazione e l'insediamento di esercizi di vicinato, capaci di valorizzare particolari percorsi e luoghi tradizionali del commercio, individuando contestualmente idonee misure per favorire l'accessibilità e la fruibilità degli stessi tramite parcheggi, zone pedonali, trasporti pubblici.

3. Nei centri storici la dotazione di aree a parcheggio, per le medie strutture di vendita, è stabilita in misura inferiore del 50% a quanto previsto nel successivo art. 8 e può essere disponibile in un raggio di 200 metri dal perimetro dell'area dell'intervento, fatta salva una diversa distanza stabilita dal Comune. Ai fini del raggiungimento degli standard di parcheggio, possono essere anche utilizzate soluzioni alternative quali convenzioni con parcheggi scambiatori esistenti, multipiano e servizi-navetta. Tali soluzioni sono regolate da apposita convenzione tra il Comune e l'operatore commerciale interessato.

4. Al fine di riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale dei centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, i Comuni ricadenti nei parchi nazionali e regionali, i Comuni turistici e le città d'arte di cui all'[allegato 5 alla legge regionale n. 19/1999](#) e i Comuni compresi al primo e secondo livello di servizio con popolazione superiore a 3.000 abitanti, approvano programmi e progetti di riqualificazione della rete commerciale che prevedano, oltre alla possibilità di adottare norme particolari e vincoli in merito alla localizzazione e alla apertura di esercizi di vendita per rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali, anche:

a) eventuali vincoli in materia merceologica, sulla dimensione e sulla qualità degli esercizi nonché deroghe e facilitazioni in materia di orari, di apertura domenicale e festiva e di vendite straordinarie;

b) iniziative per la valorizzazione dei centri storici, individuando in tale contesto le botteghe storiche e i contenitori esistenti suscettibili di riuso per l'insediamento di nuove attività commerciali, artigianali e di servizio o per il potenziamento di quelle esistenti;

c) azioni di promozione e valorizzazione commerciale da realizzare di concerto con consorzi ed associazioni di via di cui al successivo comma 5), in coerenza con progetti complessivi di marketing e comunicazione intesi ad elevare il grado di interesse culturale e commerciale a favore delle aree interessate;

d) gli interventi sul piano della accessibilità alle aree interessate.

5. I Comuni elaborano i programmi ed i progetti di cui al comma 4) di concerto con le Associazioni del commercio presenti negli organismi provinciali di rappresentanza della CCIAA e maggiormente rappresentative a livello locale, eventuali altri soggetti della rappresentanza sociale, strutture associative di via regolarmente iscritte all'Albo Regionale di cui al successivo comma 6) e soggetti privati interessati.

6. La Regione sostiene le attività delle strutture associative di cui all'art. 12 della presente legge ⁽¹²⁾, costituite tra operatori commerciali operative anche nell'ambito dei centri storici, operanti in collaborazione con i Centri di Assistenza Tecnica riconosciuti dalla Regione Basilicata, finalizzate alla animazione e alla promozione commerciale e turistica in dette aree; la collaborazione con i Centri di Assistenza Tecnica dovrà essere comprovata da apposito documento sottoscritto tra le parti.

7. Al fine di agevolare la predisposizione dei programmi e progetti di riqualificazione di cui al comma 4), la Regione concede ai Comuni contributi fino al 75% della spesa ammissibile.

8. La Regione con deliberazione della Giunta Regionale, adotta modalità e criteri per la concessione delle agevolazioni alle strutture associative di cui all'art. 12 della presente legge ⁽¹³⁾, nonché per le agevolazioni di cui al comma 7, a favore dei Comuni.

9. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 12 della presente legge ⁽¹⁴⁾, la Regione istituisce l'Albo Regionale dei Centri Commerciali Naturali, di Via, di Strada; l'Albo è aggiornato con periodicità biennale ⁽¹⁵⁾.

(12) Più correttamente il riferimento deve intendersi all'art. 16-bis della presente legge (come sostituito dall'art. 12, *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*).

(13) Più correttamente il riferimento deve intendersi all'art. 16-bis della presente legge (come sostituito dall'art. 12, *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*).

(14) Più correttamente il riferimento deve intendersi all'art. 16-bis della presente legge (come sostituito dall'art. 12, *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*).

(15) Articolo così sostituito dall'art. 6, *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Centri storici. 1. Gli insediamenti commerciali consentiti nei centri storici non devono alterare i caratteri, l'unitarietà morfologica e tipologica, la tipologia architettonica, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto meritevole di conservazione. In particolare in tali ambiti:

- deve essere evitata la eccessiva caratterizzazione commerciale quali insegne di forte impatto e cromatismi estranei al contesto.

- il rapporto tra l'insediamento commerciale, gli spazi pubblici circostanti ed il contesto urbano deve essere calibrato in modo tale da preservare le peculiarità identificative del centro stesso.

2. Le norme urbanistiche devono favorire la conservazione e l'insediamento di esercizi di vicinato, capaci di valorizzare particolari percorsi e luoghi tradizionali del commercio, individuando contestualmente idonee misure per favorire l'accessibilità e la fruibilità degli stessi tramite parcheggi, zone pedonali, trasporti pubblici ed arredo urbano.

3. Nei Centri storici la dotazione di aree private a parcheggio, per le medie strutture di vendita, è stabilita in misura inferiore del cinquanta per cento a quanto previsto nel successivo art. 12 e può essere disponibile in un raggio di duecento metri dal perimetro dell'area di intervento, fatta salva una diversa distanza stabilita dal Comune.

4. Nei Centri storici i Comuni sino alla data di approvazione degli strumenti di cui al successivo art. 14, e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni, possono sospendere gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato al fine di adeguare destinazioni d'uso e standard urbanistici alle nuove disposizioni.».

Art. 10

Aree di rilevanza paesistico ambientale.

1. Gli insediamenti di grandi strutture di vendita in ambiti di particolare pregio ambientale sono consentiti purché conformi con le previsioni dei piani urbanistici.

2. Nelle aree di rilevanza paesistico ambientale sono consentiti gli insediamenti di medie strutture di vendita, purché non superino la superficie complessiva di:

- 500 mq. nei Comuni individuati al quarto e terzo livello di servizio di cui all'*allegato 2* alla *L.R. n. 19/1999*;

- 1.000 mq. nei Comuni individuati al secondo livello di servizio di cui all'*Allegato 2* alla *L.R. n. 19/1999*;

- 2.000 mq. nei Comuni individuati al primo livello di servizio di cui all'*allegato 2* alla *L.R. n. 19/1999* ⁽¹⁶⁾.

(16) Comma così sostituito dall'art. 7, *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*. Il testo originario era così formulato: «2. In tali ambiti sono consentite medie strutture di vendita di cui al successivo art. 19 della presente legge, purché non superino la superficie complessiva di:

- 400 mq. nei Comuni individuati al quarto e terzo livello di servizio;

- 800 mq. nei Comuni individuati al secondo livello di servizio;

- 1500 mq. nei Comuni individuati al primo livello di servizio.».

Art. 11

Destinazioni d'uso.

1. Gli insediamenti di grandi e medie strutture sono possibili in aree con specifica destinazione. In tali aree sono ammessi anche gli esercizi di vicinato.

2. Ai fini della presente legge nelle zone urbanistiche ove è consentita la generica destinazione commerciale sono ammessi solo gli esercizi di vicinato.

3. L'attività congiunta di vendita all'ingrosso ed al dettaglio di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 6 è anche permessa nelle aree con destinazione compatibile con l'attività di vendita all'ingrosso.

4. Nei comuni, nelle frazioni e negli altri centri abitati con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, è data facoltà di svolgere congiuntamente nello stesso

esercizio, oltre che l'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente, in convenzione con soggetti pubblici e privati.

Art. 12
Parcheggi.

1. La dotazione di aree private a parcheggio per le medie e grandi strutture per la vendita al dettaglio è prevista nelle seguenti misure minime:

A) medie strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita da mq. 251 sino a mq. 1.500: mq. 1,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

B) medie strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita da mq. 1.501 sino a mq. 2.500: mq. 2,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

C1) grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita da mq. 2.501 sino a mq. 5.000: mq. 2,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

C2) grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita superiore a mq. 5.000: mq. 3,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

D1) medie strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita da mq. 251 sino a mq. 1.500: mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

D2) medie strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita da mq. 1.501 sino a mq. 2.500: mq. 1,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

D3) grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita superiore a mq. 2.500: mq. 2,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

D4) medie e grandi strutture di vendita non alimentari di cui all'[art. 6 della L.R. n. 19/1999](#), con superficie di vendita superiore a mq. 250: mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita.

2. Per le medie e grandi strutture di vendita le superfici di parcheggio previste nel precedente comma 1 sono incrementate del 10%. Qualora trattasi di un centro commerciale per la rimanente parte degli esercizi commerciali e delle altre attività di somministrazione e di servizio, la dotazione di parcheggio, calcolata sulla superficie di vendita o di somministrazione e di tutte le altre

attività è prevista in mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie ⁽¹⁷⁾.

3. Le superfici previste nei precedenti comma 1 e 2 si intendono comprensive delle superfici previste dalle disposizioni dello Stato e dallo standard minimo di cui alla [legge n. 122/89](#) ed al [D.M. 2 aprile 1968](#), ove non inferiori a queste ultime e nel rispetto delle rispettive destinazioni ⁽¹⁸⁾.

4. La dotazione delle aree a parcheggio, così determinata, assorbe ogni altra eventuale superficie prevista da norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici. La disponibilità delle aree, nelle misure indicate, è requisito essenziale per il rilascio della autorizzazione e deve sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita a qualunque titolo intervenute a il venir meno di esse costituisce motivo di revoca della autorizzazione ⁽¹⁹⁾.

(17) Comma così sostituito per effetto dell'art. 62, [L.R. 30 dicembre 2009, n. 42](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 86, comma 1, della stessa legge), il quale ha sostituito il testo del presente comma riportato nell'art. 8, [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#) (sostitutivo del presente articolo). Il testo precedente (introdotto dal suddetto art. 8 nella versione originaria) era così formulato: «2. Qualora trattasi di un centro commerciale la superficie è calcolata distintamente:

- per le medie e grandi strutture in esso presenti, secondo quanto stabilito nel precedente comma con un incremento del 10%;

- per la rimanente parte degli esercizi commerciali e delle altre attività di somministrazione e di servizio, la dotazione di parcheggio, calcolata sulla superficie di vendita o di somministrazione e di tutte le altre attività, è prevista in mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie.».

(18) Comma così sostituito per effetto dell'art. 62, [L.R. 30 dicembre 2009, n. 42](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 86, comma 1, della stessa legge), il quale ha sostituito il testo del presente comma riportato nell'art. 8, [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#) (sostitutivo del presente articolo). Il testo precedente (introdotto dal suddetto art. 8 nella versione originaria) era così formulato: «3. Le superfici previste dai precedenti commi 1 e 2 si intendono aggiuntive alle superfici previste dalle disposizioni dello Stato e allo standard minimo di cui al [D.M. 2 aprile 1968](#) ed alla [Legge 122/89](#).».

(19) Articolo così sostituito dall'art. 8, [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#), poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «Art. 12. Parcheggi. 1. La dotazione di aree private a parcheggio per le medie e grandi strutture per la vendita al dettaglio è prevista nelle seguenti misure minime:

A) medie strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita superiore a mq. 250 ed inferiore a mq. 1.500: mq. 1,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita:

B) medie strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita da mq. 1.500 sino a mq. 2.500: mq. 2,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

C1) grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita compresa tra i mq. 2.500 e mq. 5.000, mq. 2,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

C2) grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita superiore a mq. 5.000: mq. 3,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita:

D1) medie strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita superiore a mq. 250 ed inferiore a mq. 1.500. mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

D2) medie strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita da mq. 1.500 sino a mq. 2.500: mq. 1,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

D3) grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita superiore a mq. 2.500; mq. 2,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

D4) medie e grandi strutture di vendita non alimentari, di cui al precedente art. 5, con superficie di vendita superiore a mq. 250; mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita.

2. Qualora trattasi di un centro commerciale la superficie è calcolata distintamente:

- per le medie e grandi strutture di vendita in esso presente, secondo quanto stabilito nel precedente comma con un incremento del 10%;

- per la rimanente parte degli esercizi commerciali e delle altre attività di somministrazione e di servizio, la dotazione di parcheggio, calcolata sulla superficie di vendita o di somministrazione e di tutte le altre attività, è prevista in mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie.

3. Le superfici previste dai precedenti comma 1 e 2 si intendono aggiuntive alle superfici previste dalle disposizioni, dello Stato e allo standard minimo di cui al [D.M. 2 aprile 1968](#) ed alla [legge n. 122/1989](#).

4. La dotazione delle aree a parcheggio, così determinata, assorbe ogni altra eventuale superficie prevista dalle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici. La disponibilità delle aree, nelle misure indicate, è requisito essenziale per il rilascio della autorizzazione per la vendita al dettaglio ed il venir meno di esse costituisce motivo di revoca della stessa.».

Art. 13

Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione

edilizia e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura.

1. Il rilascio della autorizzazione all'apertura, all'ampliamento e trasferimento di una media o grande struttura di vendita, nel caso comporti nuova edificazione ed in tutti i casi nei quali è previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia edilizia, è subordinato al rilascio del permesso di costruire o a preventivo assenso dell'ufficio comunale competente.
2. L'ufficio comunale competente, su richiesta dell'interessato, esprime il preventivo assenso sulla base della conformità del progetto preliminare dal medesimo sottoposto al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e con le direttive di cui alla presente legge ⁽²⁰⁾ e della [legge regionale n. 19/1999](#). Il progetto preliminare dovrà avere un livello di approfondimento tecnico tale da consentire la verifica del rispetto di tutti gli standard e dei vincoli posti dagli strumenti urbanistici. L'ufficio si pronuncia entro novanta giorni. La domanda di assenso, ai fini della decorrenza dei 90 giorni, si intende a tutti gli effetti presentata alla data di acquisizione da parte del Comune della valutazione di impatto ambientale, qualora tale valutazione sia richiesta.
3. L'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura rilasciata sulla base dell'assenso di cui al precedente comma 2, decade se, dalla data dell'avvenuto rilascio, non sia stato richiesto il corrispondente permesso di costruire nei tempi stabiliti nella lettera a), comma 4, dell'[art. 22 del D.Lgs. 114/98](#), ovvero nel caso in cui sulla domanda di permesso di costruire si sia formato il silenzio-rifiuto ai sensi dell'[art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#) e successive modifiche ed integrazioni.
4. L'annullamento, la revoca e la decadenza del permesso di costruire comportano la revoca della corrispondente autorizzazione all'apertura della media o grande struttura di vendita.
5. I Comuni possono prevedere, tramite propria conferenza dei servizi alla quale partecipano i responsabili dei servizi interessati, procedure finalizzate all'istruttoria ed al rilascio contestuale del permesso di costruire e dell'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita ⁽²¹⁾.

(20) Più correttamente il riferimento deve intendersi alla [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#).

(21) Articolo così sostituito dall'[art. 9, L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 13. Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura. 1. Il rilascio della autorizzazione all'apertura, all'ampliamento e trasferimento di una media o grande strutture di vendita, nel caso comporti nuova edificazione ed in tutti i casi nei quali è previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia edilizia, è subordinato al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia o a preventivo assenso dell'ufficio

comunale competente.

2. L'ufficio comunale competente, su richiesta dell'interessato, esprime il preventivo assenso sulla base della conformità del progetto preliminare dal medesimo sottoposto al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e con le direttive di cui alla presente legge. Il progetto preliminare dovrà avere un livello di approfondimento tecnico tale da consentire la verifica del rispetto di tutti gli standard e dei vincoli posti dagli strumenti urbanistici. L'ufficio si pronuncia entro novanta giorni. La domanda di assenso, ai fini della decorrenza dei 90 giorni, si intende a tutti gli effetti presentata alla data di acquisizione da parte del Comune della valutazione di impatto ambientale, qualora tale valutazione sia richiesta.

3. Qualora sia stata rilasciata l'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita sulla base dell'assenso di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione edilizia deve essere rilasciata entro trenta giorni dalla presentazione del progetto esecutivo.

4. L'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita rilasciata sulla base dell'assenso di cui al precedente comma 2, decade se, dalla data dell'avvenuto rilascio, non sia stata richiesta la corrispondente concessione o la relativa autorizzazione edilizia nei tempi stabiliti nella [lettera a\), comma 4, art. 22 del D.Lgs. n. 114/1998](#).

5. L'annullamento, la revoca e la decadenza della concessione o autorizzazione edilizia comportano la revoca della corrispondente autorizzazione all'apertura della media o grande struttura di vendita.

6. I Comuni possono prevedere, tramite propria conferenza dei servizi alla quale partecipano i responsabili dei servizi interessati, procedure finalizzate alla istruttoria ed al rilascio contestuale della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione, all'apertura di una media struttura di vendita.».

Art. 14

Termine per l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

1. I Comuni, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ⁽²²⁾, sono tenuti ad adeguare gli strumenti di programmazione urbanistica e commerciale alle disposizioni del presente titolo.

2. I Comuni individuati al quarto livello di servizio di cui all'[Allegato 2 alla L.R. n. 19/1999](#) e quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non sono tenuti ad individuare aree per medie e grandi strutture di vendita.

3. In caso di mancato adeguamento degli strumenti di programmazione urbanistica di cui al comma 1 del presente articolo, i Comuni e le imprese operanti nell'ambito del territorio comunale non potranno accedere alle forme di agevolazioni di cui agli articoli 11 della presente legge ⁽²³⁾ e 16 della [legge](#)

(22) Più correttamente il riferimento deve intendersi alla *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*.

(23) Più correttamente il riferimento deve intendersi all'art. 15 della presente legge (come sostituito dall'art. 11, *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*).

(24) Articolo così sostituito dall'art. 10, *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*. Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Termine per l'adeguamento degli strumenti urbanistici. 1. I Comuni, entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi alle disposizioni del presente titolo.

2. I Comuni individuati al quarto livello di servizio di cui all'allegato 2 alla presente legge e quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non sono tenuti ad individuare aree per medie e grandi strutture di vendita.».

TITOLO IV

Programmazione della rete distributiva al dettaglio su aree private in sede fissa

Art. 15

Disposizioni per i centri minori, le aree montane e rurali.

1. Al fine di favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane e rurali, ed allo scopo di assicurare livelli minimi di servizio distributivo in specie nelle aree minacciate da spopolamento, in tutti i Comuni classificati nel quarto livello di servizio di cui all'allegato 2 della *L.R. n. 19/1999*, in quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nelle frazioni e nei nuclei rurali abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, può essere svolta, previa richiesta di autorizzazione, congiuntamente in un solo esercizio, denominato "esercizio commerciale polifunzionale" oltre all'attività commerciale, quella di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita di giornali e riviste ed altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici e privati. La superficie di vendita degli esercizi polifunzionali non potrà essere superiore a 250 mq., anche in deroga alle disposizioni ed alle norme di cui al *D.Lgs. 114/98* e della *L.R. n. 19/1999* e successive integrazioni e modificazioni.

2. I Comuni, nell'ambito degli obblighi di cui alla *L. 114/98* e dei criteri di cui all'art. 10 della presente legge ⁽²⁵⁾, possono prevedere di concedere in convenzione l'uso di immobili ed aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di esercizi polifunzionali di servizi e a tale scopo possono

stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza. Gli esercizi di che trattasi non possono essere trasferiti in locali e zone diverse da quelle per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione per tutta la durata del rapporto di convenzione.

3. La Giunta Regionale promuove le convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, riconoscendo la funzione di utilità sociale delle attività esercitate da detti esercizi.

4. Nelle aree e per le attività di cui al precedente comma 1, la Regione può prevedere modalità di esenzione da tributi regionali nonché forme di agevolazione a favore di Comuni e di imprese. A tale scopo, la Regione concede contributi per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili di proprietà dei Comuni da destinare, a titolo gratuito e per il periodo convenuto, ad aziende che ne facciano richiesta. Alle imprese che attivano o trasferiscono le attività nelle zone di cui al comma 1, o che integrino attività già presenti, è assegnato un contributo la cui entità è stabilita secondo criteri indicati dalla Giunta Regionale. Il contributo di che trattasi è erogato per il 50% all'avvio dell'attività e per il restante 50% trascorso il primo triennio di attività. Sino alla predisposizione e successiva approvazione dei piani particolareggiati, nei nuclei rurali e nei centri abitati dei Comuni montani è consentito all'ente Locale assentire comunicazioni di inizio attività commerciali per esercizi di vicinato, anche in deroga alla destinazione urbanistica dei fabbricati ⁽²⁶⁾.

(25) Più correttamente il riferimento deve intendersi all'art. 14 della presente legge (come sostituito dall'art. 10, *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*).

(26) Articolo così sostituito dall'art. 11, *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*. Il testo originario era così formulato: «Art. 15. Disposizioni per i centri minori, le aree montane e rurali. 1. Al fine di favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane e rurali, in tutti i Comuni classificati nel quarto livello di servizio di cui all'allegato 2 alla presente legge, in quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nelle frazioni e negli altri centri abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, può essere svolta congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza.

2. Nelle aree e per le attività di cui al precedente comma 1° la Regione può prevedere forme di esenzione da tributi regionali.

3. Ai fini delle agevolazioni di cui all'articolo 16 della *legge n. 97/1994* resta confermata la individuazione dei Comuni stabilita con Delib.C.R. 6 ottobre 1998, n. 950.».

Art. 16

Disposizioni per i centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico, e ambientale.

1. Al fine di riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, i Comuni possono stabilire norme particolari e vincoli in merito alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita per rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano.

2. I Comuni possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, a seguito di apposito studio sulle aree interessate riferito al settore commerciale. Sono consentiti vincoli in materia merceologica, sulla dimensione e sulla qualità degli esercizi e facilitazioni in materia di orari, di apertura domenicale e festiva e di vendite straordinarie. I vincoli alle attività di vendita devono corrispondere a vantaggi per i consumatori e per la vivibilità dell'area stessa.

3. In tali aree la Regione e gli altri Enti locali possono stabilire, ai sensi della lett. a) - comma 1 - articolo 10 - [decreto legislativo n. 114/1998](#), particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di propria competenza e misure di sostegno finanziario.

Art. 16-bis

Centri commerciali, naturali, di via, di strada.

1. Per Centri Commerciali Naturali, di Via, di Strada si intendono luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatasi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni.

2. L'organizzazione funzionale delle strutture associative di cui al comma 1 è definita dai Comuni con Programmi di qualificazione, valorizzando prioritariamente i Centri Storici, sulla base dei seguenti requisiti minimi:

a) associazione anche in forma consortile delle imprese interessate;

b) definizione e realizzazione di attività, iniziative e funzioni coordinate con il metodo della governance cooperativa tra pubblico e privato, anche per il contenimento dei prezzi ⁽²⁷⁾.

(27) Articolo aggiunto dall'art. 12, L.R. 30 settembre 2008, n. 23.

Art. 17

Disposizioni particolari per gli esercizi di vicinato.

[1. Al fine di consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo i Comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, in tutto o in parte del proprio territorio, sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.

2. I Comuni possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- devono stabilire, nei 90 giorni successivi all'approvazione della presente legge, i criteri oggettivi in base ai quali devono essere effettuate le valutazioni di impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano;

- devono provvedere, nei 180 giorni successivi all'approvazione della presente legge, all'adozione dei provvedimenti di adeguamento degli strumenti urbanistici;

- devono dar corso, nei 180 giorni successivi all'adozione dei provvedimenti di adeguamento degli strumenti urbanistici, ai programmi di qualificazione della rete commerciale ed alla realizzazione di infrastrutture e servizi di cui al comma 1.

3. Sino alla predisposizione e successiva approvazione dei piani particolareggiati, nei nuclei rurali e nei centri abitati dei Comuni montani è consentito all'Ente locale assentire comunicazioni di inizio attività commerciali per esercizi di vicinato, anche in deroga alla destinazione urbanistica dei fabbricati] ⁽²⁸⁾.

(28) Articolo abrogato dall'art. 13, L.R. 30 settembre 2008, n. 23.

Art. 18

Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della [legge n. 426/1971](#) per la vendita di beni di largo e generale consumo.

1. In assenza di strumenti comunali di programmazione e qualora vengano salvaguardati i livelli occupazionali con l'impegno, anche a seguito di apposito accordo di cui all'[art. 49 della L.R. n. 19/1999](#), al reimpiego degli addetti degli esercizi concentrati o accorpati, sono sempre concesse:

a) n. 1 autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita mediante concentrazione di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune ed autorizzati ai sensi dell'[art. 24 della L. 426/71](#) ed esercizi di vendita operanti sempre nello stesso Comune da almeno cinque anni; la superficie massima di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati, ma non potrà essere superiore a:

- 500 mq. nei Comuni individuati al terzo livello di servizio di cui all'allegato n. 2 della [L.R. n. 19/1999](#) con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

- 1.000 mq. nei Comuni individuati al secondo livello di servizio di cui all'allegato n. 2 della [L.R. n. 19/1999](#);

- 1.500 mq. nei Comuni individuati al primo livello di servizio di cui all'allegato n. 2 della [L.R. n. 19/1999](#);

b) n. 1 autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune da almeno due anni ed autorizzati ai sensi dell'[art. 24 della L. 426/71](#) ed esercizi di vendita operanti sempre nello stesso Comune da almeno cinque anni; la superficie massima dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi concentrati o accorpati, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati, e delle superfici delle medie strutture accorpate aumentate fino al 50 per cento, ma non potrà essere superiore a:

- 750 mq. nei Comuni individuati al terzo livello di servizio di cui all'allegato n. 2 della [L.R. n. 19/1999](#) con popolazione superiore a 3000 abitanti;

- 1.500 mq. nei Comuni individuati al primo livello di servizio di cui all'allegato n. 2 della [L.R. n. 19/1999](#);

- 2.500 mq. nei Comuni individuati al primo livello di servizio di cui all'allegato n. 2 della [L.R. n. 19/1999](#);

c) l'autorizzazione all'ampliamento, per una sola volta, di una grande struttura di vendita esistente, mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune ed autorizzati ai sensi dell'[art. 24 della L. 426/71](#), ed esercizi di vendita operanti sempre nello stesso Comune da almeno cinque anni; la superficie massima dell'ampliamento deve essere

pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati, e delle superfici delle medie strutture aumentate del 50 per cento, ma non potrà essere superiore a mq. 1.500.

L'ampliamento di cui alle precedenti lettere b) e c), non comporta variazioni al settore merceologico dell'esercizio.

È fatto salvo il rispetto dei requisiti urbanistici e le dotazioni di parcheggi.

Quanto previsto nel presente comma è consentito anche nell'ipotesi del centro commerciale.

2. Il rilascio dell'autorizzazione, prevista nel comma 1 del presente articolo, comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi.

3. Non costituisce atto dovuto l'accorpamento e la concentrazione di esercizi di cui ai commi precedenti nei Comuni individuati col quarto livello di servizio di cui all'allegato n. 2 della [L.R. n. 19/1999](#) ⁽²⁹⁾.

(29) Articolo così sostituito dall'art. 14, [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 18. Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della [legge n. 426/1971](#) per la vendita di beni di largo e generale consumo. 1. Qualora vengano salvaguardati i livelli occupazionali con l'impegno, anche a seguito di apposito accordo di cui al successivo art. 49, al reimpiego degli addetti degli esercizi concentrati o accorpati, non possono essere negate:

a) l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita mediante concentrazione di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune ed autorizzati ai sensi dell'[articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426](#), per la vendita di generi di largo e generale consumo; la superficie massima di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati, ma non potrà essere superiore a:

- 800 mq. nei Comuni individuati al terzo livello di servizio di cui all'allegato n.2 alla presente legge con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

- 1.500 mq. in tutti gli altri Comuni individuati al primo e secondo livello di servizio di cui all'allegato n. 2 alla presente legge;

b) l'autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune ed autorizzati ai sensi dell'[articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426](#), per la vendita di generi di largo e generale consumo; la superficie massima dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi

concentrati o accorpati, e delle superfici delle medie strutture accorpate aumentata del 20 per cento, ma non potrà essere superiore a:

- 800 mq. nei Comuni individuati al terzo livello di servizio di cui all'allegato n. 2 alla presente legge con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

- 1.500 mq. nei Comuni individuati al primo e secondo livello di servizio di cui all'allegato n. 2 alla presente legge:

c) l'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura di vendita esistente mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune ed autorizzati ai sensi dell'[articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426](#), per la vendita di generi di largo e generale consumo; la superficie massima dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati, e delle superfici delle medie strutture aumentate del 20 per cento, ma non potrà essere superiore a mq. 5.000.

L'ampliamento di cui alle precedenti lettere b) e c), non comporta variazioni al settore merceologico dell'esercizio.

Quanto previsto nel presente comma è consentito anche nell'ipotesi del centro commerciale.

2. Non costituisce atto dovuto l'accorpamento e la concentrazione di esercizi di cui il precedente comma nei Comuni individuati al quarto livello di servizio ed in quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

3. Il rilascio dell'autorizzazione prevista nel comma 1, comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi.».

Art. 19

Medie strutture di vendita.

1. I Comuni, entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente legge ⁽³⁰⁾ e successivamente almeno una volta ogni tre anni, adottano i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento delle superfici delle medie strutture di vendita fino ai limiti di cui alla lettera e), comma 1, art. 4 del D.Lgs 114/98, tenuto conto del rapporto tra esercizi di vicinato e medie-grandi strutture di vendita così come di seguito indicato: $\Sigma \text{ Sup. di vendita esercizi di vicinato} / \Sigma \text{ Sup. di vendita medie e grandi strutture di vendita} = 1,5$.

2. Ai fini della determinazione del rapporto tra esercizi di vicinato e medie-grandi strutture di vendita e della applicazione dei criteri e dei limiti stabiliti al comma precedente, i Comuni compresi nel terzo livello di servizio di cui all'[allegato 2 della L.R. n. 19/1999](#) provvederanno ad escludere dalla programmazione comunale le medie strutture di vendita in attività nel Comune

di cui alla lettera a), comma 1, art. 14 della presente legge ⁽³¹⁾ che per effetto dell'ampliamento non superino i 200 mq. di superficie di vendita e gli ampliamenti delle medie strutture di vendita di cui alla lettera b), comma 1, articolo 14 della presente legge ⁽³²⁾ che, per effetto dell'ampliamento, non superino i 300 mq. di superficie di vendita; i Comuni compresi nel secondo e nel primo livello di servizio di cui all'allegato 2 della L.R. n. 19/1999 provvederanno ad escludere dalla programmazione comunale le medie strutture di vendita in attività nel Comune di cui alla lettera a), comma 1, art. 14 della presente legge ⁽³³⁾ che, per effetto dell'ampliamento, non superino i 300 mq. di superficie di vendita e gli ampliamenti delle medie strutture di vendita di cui alla lettera b), comma 1, art. 14 della presente legge ⁽³⁴⁾ che, per effetto dell'ampliamento non superino i 400 mq. di superficie di vendita.

3. Il Comune, distintamente per il settore alimentare o misto e per il settore non alimentare, determina, anche per singole zone del proprio territorio, e sulla base del rapporto tra la sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi di vicinato e sommatoria delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture, di cui al comma 1), il numero delle medie strutture di nuova realizzazione anche a seguito di ampliamento di medie strutture preesistenti, sulla base:

a) dell'analisi della rete commerciale esistente;

b) dell'analisi delle previsioni del PRG vigente, consistente nella mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento, nonché della valutazione delle previsioni del PRG vigente rispetto ai criteri della presente legge;

c) delle dinamiche in essere tra domanda e offerta, riferita la prima alla popolazione residente e fluttuante, al reddito ed alle abitudini di acquisto, la seconda alle attività commerciali sotto qualsiasi forma esercitate;

d) della necessità di fornire servizi alle zone di nuovi insediamenti ed alle zone periferiche.

4. L'insediamento delle medie strutture di vendita è consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di miglioramento della accessibilità e/o riduzione dell'impatto socio-economico, ritenute necessarie.

5. Il Comune adotta i provvedimenti di cui al presente articolo sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio.

6. Sino all'adozione da parte dei Comuni dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di medie superfici di vendita, che dovrà avvenire entro centottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge ⁽³⁵⁾, resteranno in vigore le disposizioni ed i criteri comunali vigenti alla data di approvazione della presente legge ⁽³⁶⁾ e contenuti nei regolamenti comunali che disciplinano il commercio ⁽³⁷⁾.

(30) Più correttamente il riferimento deve intendersi alla [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#).

(31) Più correttamente il riferimento deve intendersi all'art. 18, comma 1, lettera a), della presente legge (come sostituito dall'art. 14, [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#)).

(32) Più correttamente il riferimento deve intendersi all'art. 18, comma 1, lettera b), della presente legge (come sostituito dall'art. 14, [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#)).

(33) Più correttamente il riferimento deve intendersi all'art. 18, comma 1, lettera a), della presente legge (come sostituito dall'art. 14, [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#)).

(34) Più correttamente il riferimento deve intendersi all'art. 18, comma 1, lettera b), della presente legge (come sostituito dall'art. 14, [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#)).

(35) Più correttamente il riferimento deve intendersi alla [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#).

(36) Più correttamente il riferimento deve intendersi alla [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#).

(37) Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, [L.R. 22 marzo 2000, n. 16](#), è stato poi così sostituito dall'art. 15, [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 19. Medie strutture di vendita. 1. Nella prima fase di applicazione del nuovo regime amministrativo ed ai fini del presente articolo le medie strutture di vendita si suddividono in:

- medie strutture inferiori con superficie di vendita compresa fra 151 e 800 mq.
- medie strutture superiori con superfici di vendita compresa fra 801 e 1500 mq.

2. I Comuni, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge e successivamente almeno una volta ogni tre anni, adottano i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento delle superfici delle medie strutture di vendita fino ai limiti di cui al comma 1, tenendo conto degli obiettivi contenuti nell'art. 6 del [D.Lgs. n. 114/1998](#), e degli indirizzi di cui ai successivi commi.

3. Il Comune, distintamente per il settore alimentare o misto e del settore non alimentare, determina, anche per singole zone del proprio territorio, il numero delle medie strutture inferiori e superiori di cui al comma 1 di nuova realizzazione anche a seguito di ampliamento di medie strutture preesistenti sulla base:

- delle aree individuate nei termini di cui al precedente art. 8;
- delle dinamiche in essere tra domanda ed offerta, riferita la prima alla popolazione residente e fluttuante e la seconda alle attività commerciali sotto qualsiasi forma svolte;
- della necessità di fornire servizi alle zone di nuovi insediamenti ed alle zone periferiche;
- della necessità di permettere un adeguato livello di rinnovamento e riqualificazione alle attività presenti sull'intero territorio.

4. Deve essere sempre concessa, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, l'autorizzazione:

- al trasferimento in qualsiasi zona del territorio comunale, purché in area destinata a media struttura di vendita;
- alla concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi della [legge n. 426/1971](#), nei termini e nei limiti previsti nel precedente art. 18, in area destinata a media struttura di vendita;
- per la vendita al dettaglio all'operatore che esercita la corrispondente attività di vendita all'ingrosso, di cui al precedente art. 6;
- all'ampliamento della superficie di vendita che non eccede il 20 per cento della superficie originaria dell'esercizio per una sola volta, entro i limiti consentiti per le medie strutture;
- dello stesso settore merceologico e di pari superficie dell'esercizio cessato.

5. Il Comune, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita nei modi stabiliti dal [comma 4, art. 8 del D.Lgs. n. 114/1998](#) e stabilisce, in caso di domande concorrenti il seguente ordine di esame delle domande:

- 1) concentrazione di preesistenti medie strutture di vendita, in esercizio nel Comune da almeno tre anni con l'assunzione dell'impegno di reimpiegare il relativo personale dipendente, sulla base del numero maggiore di personale reimpiegato e maggiore superficie concentrata;
- 2) trasferimento;
- 3) ampliamento;
- 4) nuova apertura di esercizio del settore non alimentare richiesta da soggetto che ha frequentato un corso di formazione, professionale per il commercio regolarmente riconosciuto previsto dal [comma 9 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998](#);
- 5) nuova apertura.

6. Il Comune adotta i provvedimenti di cui al comma 1 ed al comma 4 sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio.».

Art. 20

Grandi strutture di vendita.

1. La richiesta di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita deve essere inviata al Comune competente per territorio che ne rilascia l'autorizzazione. Il richiedente invia copia della stessa alla Regione ed alla Provincia.

2. La richiesta deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'[art. 5 del D.Lgs. 114/98](#);

b) settore o settori merceologici, ubicazione e superficie di vendita dell'esercizio;

c) progetto dell'intervento comprendente piante e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali, planimetrie con indicazioni delle aree di parcheggio nella misura prevista e delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari;

d) una relazione illustrativa sull'insediamento proposto inerente:

- la conformità e compatibilità alla normativa urbanistica comunale;

- la compatibilità alle direttive della presente legge ⁽³⁸⁾ e della [L.R. n. 19/1999](#);

- l'indicazione della presunta area di attrazione e, in essa, della popolazione residente e fluttuante e delle strutture di vendita simili;

- l'impatto sulla rete commerciale esistente con particolare riferimento agli esercizi di vicinato ed ai settori interessati;

- la compatibilità territoriale ed ambientale, con particolare riferimento all'impatto sulla viabilità;

e) il permesso di costruire o il preventivo assenso del Comune alla realizzazione della struttura commerciale di cui all'[art. 9 della presente legge](#) ⁽³⁹⁾, qualora previsto;

f) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, comma 2 e 3, [D.Lgs. 114/98](#) ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini del riconoscimento delle priorità. Qualora trattasi di un centro commerciale, l'interessato dovrà indicare la superficie di vendita ed il settore o settori merceologici per ogni singolo

esercizio in esso presente.

3. Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo al Comune e, in caso di domande concorrenti, secondo le seguenti priorità:

1) concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture di vendita, in esercizio nel Comune da almeno tre anni con l'assunzione dell'impegno di reimpiegare il relativo personale dipendente, sulla base del numero maggiore di personale reimpiegato e maggiore superficie concentrata;

2) trasferimento;

3) ampliamento;

4) nuova apertura di esercizio del settore non alimentare richiesta da soggetto che ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio regolarmente riconosciuto previsto dal [comma 9 dell'art. 5 del D.Lgs. 114/98](#);

5) nuova apertura.

Si intendono concorrenti le domande pervenute ai Comuni ricadenti nella medesima area.

4. La concorrenza e la precedenza sono stabilite dalla Regione nel caso di domande pervenute ai Comuni ricadenti nella medesima area. A tal fine il Comune comunica alla Regione la data di ricezione della domanda, riferita al protocollo comunale o alla data di spedizione, se effettuata con raccomandata tramite servizio postale.

5. Il Comune provvede alla istruttoria preliminare e, previo accordo con la Regione e la Provincia, convoca la conferenza di servizi di cui al [comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 114/98](#) entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni della conferenza sono tenute di norma presso il Comune in seduta pubblica.

6. Il Comune, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora riscontri la mancanza di requisiti e documentazione essenziali, invita l'interessato a procedere alla integrazione nel termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende respinta.

7. La conferenza, nella sua prima riunione, prende atto degli esiti della istruttoria preliminare svolta dagli Uffici Comunali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della presente legge ⁽⁴⁰⁾, cui compete, in via esclusiva, la verifica della fattibilità, dal punto di vista urbanistico, del progetto presentato, e dichiara l'ammissibilità o dispone il rigetto nel caso di assenza di elementi essenziali. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta ammissibile, la conferenza può chiedere elementi integrativi ritenuti utili.

La richiesta di integrazione non interrompe i termini di valutazione che sono fissati in novanta giorni dalla data della prima convocazione. Trascorsi centoventi giorni dalla data di prima convocazione, la domanda deve ritenersi

accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

8. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

9. Il Comune invita a partecipare, a titolo consultivo, sin dalla prima riunione della conferenza di servizi, i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato o alla provincia.

10. La conferenza di servizi delibera nel merito dopo la conclusione del procedimento relativo ad altre richieste che hanno priorità nell'ordine di valutazione stabilito dalla Regione.

11. Possono essere concesse autorizzazioni per grandi strutture di vendita tenuto conto degli obiettivi di presenza e sviluppo indicati negli *allegati 3 e 4 della legge regionale n. 19/1999*.

Entro i predetti obiettivi sono ammissibili localizzazioni in Comuni diversi da quelli indicati negli allegati 3 e 4 a condizione che gli stessi abbiano individuato le aree per gli insediamenti di grandi strutture, secondo i criteri di cui all'art. 5 della presente legge ⁽⁴¹⁾.

12. È sempre rilasciata l'autorizzazione per la vendita al dettaglio all'operatore che esercita la corrispondente attività di vendita all'ingrosso, di cui all'art. 6 della *legge regionale n. 19/1999* ⁽⁴²⁾.

(38) Più correttamente il riferimento deve intendersi alla *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*.

(39) Più correttamente il riferimento deve intendersi all'art. 13 della presente legge (come sostituito dall'art. 9, *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*).

(40) Più correttamente il riferimento deve intendersi all'art. 13, comma 2, della presente legge (come sostituito dall'art. 9, *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*).

(41) Più correttamente il riferimento deve intendersi all'art. 8 della presente legge (come sostituito dall'art. 5, *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*).

(42) Articolo così sostituito dall'art. 16, *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*. Il testo originario era così formulato: «Art. 20. Grandi strutture di vendita. 1. La richiesta di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita deve essere inviata al Comune competente per territorio che ne rilascia l'autorizzazione. Il richiedente invia copia della stessa alla Regione ed alla Provincia.

2. La richiesta deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 5 del D.Lgs. n. 114/1998*;

b) settore o settori merceologici, ubicazione e superficie di vendita dell'esercizio;

c) progetto dell'intervento comprendente piante e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali, planimetrie con indicazioni delle aree di parcheggio nella misura prevista e delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari;

d) una relazione illustrativa sull'insediamento proposto inerente:

- la conformità e compatibilità alla normativa urbanistica comunale;

- la compatibilità alle direttive della presente legge;

- l'indicazione della presunta area di attrazione ed, in essa, della popolazione residente e fluttuante e delle strutture di vendita similari;

- l'impatto sulla rete commerciale esistente con particolare riferimento agli esercizi di vicinato ed ai settori interessati;

- la compatibilità territoriale ed ambientale, con particolare riferimento all'impatto sulla viabilità;

e) la concessione edilizia o il preventivo assenso del Comune alla realizzazione della struttura commerciale di cui al precedente art. 13, qualora prevista;

f) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, comma 2 e 3, *D.Lgs. n. 114/1998* ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini del riconoscimento delle priorità.

Qualora trattasi di un centro commerciale l'interessato dovrà indicare la superficie di vendita ed il settore o settori merceologici per ogni singolo esercizio in esso presente.

3. Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo al Comune e, in caso di domande concorrenti, secondo le seguenti priorità:

1) concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture di vendita, in esercizio nel Comune da almeno tre anni con l'assunzione dell'impegno di reimpiegare il relativo personale dipendente, sulla base del numero maggiore di personale reimpiegato e maggiore superficie concentrata;

2) trasferimento;

3) ampliamento;

4) nuova apertura di esercizio del settore non alimentare richiesta da soggetto che ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio

regolarmente riconosciuto previsto dal [comma 9 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998](#):

5) nuova apertura.

Si intendono concorrenti le domande pervenute ai Comuni ricadenti nella medesima area.

4. La concorrenza e la precedenza sono stabilite dalla Regione. A tal fine il Comune comunica alla Regione la data di ricezione della domanda, riferita al protocollo comunale o alla data di spedizione, se effettuata con raccomandata tramite servizio postale.

5. Il Comune provvede alla istruttoria preliminare e, previo accordo con la Provincia e la Regione, convoca la conferenza di servizi di cui al [comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 114/1998](#) entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni della conferenza sono tenute di norma presso il Comune in seduta pubblica.

6. Il Comune entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora riscontri in mancanza di requisiti e documentazione essenziali, invita l'interessato a procedere alla integrazione nel termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende respinta. La richiesta si intende ricevuta alla data della integrazione e perfezionamento della documentazione.

7. La conferenza, nella sua prima riunione, valuta la domanda sulla base dell'istruttoria preliminare svolta dagli uffici comunali e dichiara l'ammissibilità o dispone il rigetto nel caso di assenza di elementi essenziali. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta ammissibile la conferenza può chiedere elementi integrativi ritenuti utili. La richiesta di integrazioni non interrompe i termini di valutazione che sono fissati in novanta giorni dalla data della prima convocazione, Trascorsi centoventi giorni dalla data di prima convocazione, la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

8. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

9. Il Comune invita a partecipare, a titolo consultivo, sin dalla prima riunione della conferenza di servizi, i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato o alla Provincia.

10. Nel corso della prima riunione la conferenza dei servizi può stabilire di estendere l'invito a partecipare ad altri soggetti, in relazione al bacino di utenza, e qualora questo riguardi anche parte del territorio di altra Regione confinante, ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.

11. La conferenza di servizi delibera nel merito dopo la conclusione del

procedimento relativo ad altre richieste che hanno priorità nell'ordine di, valutazione stabilito dalla Regione.

12. In caso di inerzia del Comune, la Regione, previo invito ad adempiere, convoca la conferenza di servizi e comunica all'interessato l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o il diniego.

13. Possono essere concesse autorizzazioni per grandi strutture di vendita tenuto conto degli obiettivi di presenza e sviluppo indicati negli allegati 3 alla presente legge. Entro i predetti obiettivi sono ammissibili localizzazioni in Comuni diversi da quelli indicati negli allegati 3 e 4 e condizione che gli stessi abbiano individuato le aree per gli insediamenti di grandi strutture, secondo i criteri di cui all'art. 8 della presente legge.

14. È sempre rilasciata l'autorizzazione per la vendita al dettaglio all'operatore che esercita la corrispondente attività di vendita all'ingrosso, di cui al precedente art. 6.».

TITOLO V

Vendite di liquidazione e saldi

Art. 21

Modalità di svolgimento delle vendite di liquidazione.

1. Per vendite di liquidazione si intendono le vendite effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di:

- cessazione dell'attività Commerciale;
- cessione dell'azienda,
- trasferimento dell'azienda in altro locale;
- trasformazione o rinnovo dei locali.

2. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno per un periodo non superiore a sei settimane nei casi di trasferimento dell'azienda in altro locale e trasformazione o rinnovo dei locali e per un periodo non superiore a tredici settimane nei casi di cessazione dell'attività commerciale e cessione dell'azienda. Nel caso della trasformazione o rinnovo dei locali la vendita di liquidazione non potrà essere effettuata nei trenta giorni precedenti il periodo dei saldi di fine stagione.

3. Le vendite di liquidazione sono soggette a previa comunicazione al comune da effettuarsi, almeno quindici giorni prima, nei seguenti, modi:

- a) contestualmente alta denuncia di cessazione dell'attività, nei termini

previsti dal [comma 5 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 114/1998](#), nel caso della cessazione dell'attività commerciale o di cessione a terzi dell'azienda. In tal caso gli effetti della denuncia hanno decorrenza alla fine del periodo di vendita di liquidazione.

b) contestualmente alla denuncia di trasferimento, nei termini previsti dall'[art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998](#), nel caso di trasferimento dell'esercizio di vicinato. In tal caso gli effetti della denuncia hanno decorrenza alla fine del periodo di vendita di liquidazione;

c) nel caso del trasferimento della media o grande struttura di vendita la comunicazione dell'interessato deve essere effettuata successivamente alla comunicazione del Comune di avvenuto rilascio dell'autorizzazione al trasferimento o alla decorrenza dei termini del silenzio assenso. In tal caso il precedente titolo autorizzatorio conserva la propria validità per tutto il periodo della vendita di liquidazione;

d) nel caso della trasformazione o rinnovo dei locali alla comunicazione deve essere allegata copia della concessione o autorizzazione edilizia o altro titolo simile ammesso dalle vigenti disposizioni in materia edilizia. Al termine delle vendite l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per l'effettuazione dei lavori. Il titolare deve presentare al Comune al termine dei lavori, entro trenta giorni dalla riapertura, tutta la documentazione fiscale relativa ai lavori effettuati;

e) nel caso di cessione di azienda o di una sua succursale, alla comunicazione deve essere allegata copia dell'atto pubblico o della scrittura privata debitamente registrata.

4. Il richiedente deve in ogni caso indicare:

- la data di inizio e la durata della iniziativa;
- le merci poste in vendita distinte per voce merceologica, qualità e prezzo praticato prima della liquidazione e sconto in percentuale con il quale si intendono offrire le stesse;
- ubicazione dei locali.

5. Per cessazione dell'attività è da intendersi anche la cessazione di uno dei due settori merceologici per i quali l'esercizio è abilitato alla vendita.

6. Dalla data di inizio delle vendite di liquidazione è fatto assoluto divieto di introdurre nei locali di vendita e nelle pertinenze dello stesso altre merci del genere per le quali viene effettuata la liquidazione. Il divieto interessa sia le merci in acquisto che in conto deposito.

7. È fatto assoluto divieto dell'utilizzo della dizione vendite fallimentari o di fare qualsiasi riferimento, anche come termine di paragone, a procedure fallimentari e simili nel pubblicizzare le vendite di liquidazione.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite disposte

dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

Art. 21-bis

Vendite promozionali - Pubblicità dei prezzi.

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o in parte dei prodotti merceologici trattati e per periodi di tempo limitati.
 2. Le vendite di cui al comma precedente dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione di cui all'[art. 22 della L.R. n. 19/1999](#) non possono effettuarsi nei periodi delle vendite di fine stagione, nei 30 giorni precedenti a tali periodi e nel mese di dicembre.
 3. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo ⁽⁴³⁾.
-

[\(43\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 17, L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#).

Art. 22

Modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione o saldi.

1. Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le vendite effettuate dall'esercente dettagliante di prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
2. le vendite di fine stagione o saldi devono essere pubblicizzate come tali ed effettuate esclusivamente nei seguenti periodi dell'anno:
 - dal 2 gennaio al 2 marzo;
 - dal 2 luglio al 2 settembre ⁽⁴⁴⁾.

3. Le vendite sono soggette a previa comunicazione al Comune da effettuarsi, almeno cinque giorni prima, con indicazione della data di inizio e della durata.

4. Le merci offerte a prezzi di saldo devono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni normali. Nel caso tale separazione non fosse possibile queste ultime non possono essere poste in vendita. Nel caso che per una stessa voce merceologica si praticino più prezzi di vendita secondo la varietà degli articoli, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più basso e quello più alto con lo stesso rilievo tipografico. Nel caso in cui venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica dovranno essere venduti a tale prezzo.

(44) Comma così sostituito dall'art. 18, L.R. 30 settembre 2008, n. 23 (come sostituito, a sua volta, dall'art. 33, L.R. 24 dicembre 2008, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 2009, come prevede l'art. 53, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere pubblicizzate come tali ed effettuate esclusivamente nei seguenti periodi dell'anno:

- dal 7 gennaio al 7 marzo;
- dal 10 luglio al 10 settembre.».

Il testo introdotto dal suddetto art. 18, L.R. n. 23/2008 (nella formulazione originaria) era il seguente: «2. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere pubblicizzate come tali ed effettuate esclusivamente nei seguenti periodi dell'anno:

- dal 7 gennaio al 7 marzo;
- dal 7 luglio al 7 settembre.».

Art. 23

Disposizioni comuni per vendite di liquidazione e saldi.

1. La pubblicità relativa alle vendite di cui ai precedenti art. 21 e 22 deve essere impostata in maniera non ingannevole per il consumatore, deve contenere gli estremi della comunicazione e la durata della iniziativa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi affermazione in essa contenuta in merito alla qualità ed ai prezzi.

2. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte. In caso di esaurimento di scorte relativo ad alcuni

prodotti, il pubblico deve essere portato a conoscenza con avviso ben visibile all'esterno del locale. Gli organi della vigilanza possono effettuare controlli per verificare se le scorte siano effettivamente esaurite.

3. Gli organi di vigilanza posso effettuare controlli presso i punti di vendita, avvalendosi di periti ed esperti iscritti negli albi presso i competenti tribunali, appositamente incaricati.

4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo ed ai precedenti artt. 21 e 22 si applica la sanzione prevista al [comma 3 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 114/1998](#). Nei casi di recidiva il Sindaco dispone la chiusura del punto vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.

TITOLO VI

Commercio al dettaglio su aree pubbliche

Art. 24

Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi,

e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera:

h) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare di cui al [comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998](#);

i) per tipologie merceologiche, categorie comprendenti uno o più prodotti dei settori merceologici;

l) per fiera o mercato specializzato, la fiera o mercato organizzato per la vendita secondo un tema o una tipologia merceologica;

m) per stagione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni stagionali, un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo in cui ha avuto inizio;

n) per registro di mercato e per registro di fiera, un apposito registro predisposto dal Comune in cui sono riportate di volta in volta le presenze degli operatori, eventualmente predisponendo spazi per la apposizione delle firme degli operatori sullo stesso, tenuto conto di quanto disposto alle [lettere f\) e g\) dell'art. 24 della L.R. n. 19/1999](#) ⁽⁴⁵⁾.

(45) Lettera aggiunta dall'art. 19, [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#).

Art. 25

Obiettivi della programmazione del settore.

1. In attuazione di quanto previsto nel titolo X del [D.Lgs. n. 114/1998](#) la programmazione della rete distributiva commerciale su aree pubbliche tende alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) la riqualificazione ed il potenziamento della rete dei mercati esistenti tramite:

- l'integrazione funzionale, in particolare nei mercati giornalieri e settimanali, di offerta merceologica del settore alimentare e non alimentare al fine di offrire al consumatore una articolata possibilità di scelta, incrementando così l'attrattività dello stesso mercato;

- l'integrazione funzionale, nei mercati giornalieri coperti, con attività di

somministrazione di alimenti e bevande e con l'erogazione di pubblici servizi ed, in generale, con tutte le attività di Servizio complementari e compatibili con la distribuzione commerciale;

- una maggiore frequenza della periodicità del mercato riportandolo a cadenza quindicinale, se mensile, al fine di migliorare la funzionalità del servizio, assicurando ai consumatori una maggiore continuità di rifornimento presso gli stessi, solo qualora lo stesso tratti prevalentemente prodotti alimentari;

- l'individuazione di aree pubbliche o private, coperte o scoperte, di cui l'amministrazione comunale abbia la disponibilità, ove istituire nuovi mercati o ricollocare i mercati tenuti sulle strade pubbliche al fine di decongestionare il traffico e favorire la viabilità cittadina;

- l'ammodernamento delle strutture esistenti al fine di assicurare il servizio con l'utilizzo di moderni mezzi di vendita e permettere di esitare alla vendita più prodotti delle diverse merceologie, privilegiando negli ampliamenti delle aree mercatali la possibilità di concedere maggiore superficie per i singoli posteggi, piuttosto che nuovi posteggi per settori merceologici già presenti nello stesso mercato;

b) la valorizzazione delle fiere, soprattutto quelle di più antica istituzione, accentuandone la caratterizzazione merceologica tradizionale o tematica;

c) l'istituzione di mercati specializzati, relativi a prodotti tipici o a tema, preferibilmente a cadenza mensile o superiore al mese, sotto la forma di fiera⁽⁴⁶⁾;

d) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane stabilendo particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di propria competenza per le attività effettuate su posteggi posti nei Comuni, frazioni o altri centri abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche dei centri abitati, nonché nei comuni montani superiori a 600 metri di altitudine⁽⁴⁷⁾.

(46) Lettera così sostituita dall'art. 20, primo comma, lettera a), L.R. 30 settembre 2008, n. 23. Il testo originario era così formulato: «c) l'istituzione di mercati specializzati, relativi a prodotti tipici o a tema, nei Comuni classificati nel primo livello, di servizio di cui all'allegato 2, preferibilmente a cadenza mensile o superiore al mese, sotto la forma della fiera.».

(47) Lettera così modificata dall'art. 20, primo comma, lettera b), L.R. 30 settembre 2008, n. 23.

Art. 26
Criteri ed indirizzi.

1. I Comuni, nell'ambito della propria programmazione territoriale, valutano le condizioni di ubicazione e d'assetto dei propri mercati e fiere con l'obbligo di dotare le relative aree dei necessari servizi e di impianti adeguati per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità delle vigenti norme in materia igienico-sanitarie attinenti sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Criterio prioritario è di privilegiare:

- la permanenza e l'ammodernamento dei mercati ubicati nei centri storici e quelli derivanti da tradizioni locali, prevedendo specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario;

- la localizzazione dei mercati di nuova istituzione in aree che consentano un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi per il parcheggio dei mezzi degli operatori.

I Comuni potranno disporre il trasferimento dei mercati solo qualora l'attuale sistemazione rende difficoltosa la piena applicazione delle norme igienico-sanitarie, e si registri, anche sulla base della valutazione delle presenze degli operatori di cui alle *lettere f) e g) dell'art. 24 della L.R. n. 19/1999*, la caduta sistematica della domanda acquisendo il parere obbligatorio delle organizzazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio.

2. I Comuni, inoltre, nel predisporre gli strumenti urbanistici, preferibilmente contestualmente alla individuazione delle aree per le medie e grandi strutture su aree private, devono:

- individuare le aree da destinare al commercio su aree pubbliche considerando l'intero territorio comunale e determinare spazi adeguati da riservare ai mercati ed alle fiere;

- favorire la destinazione di aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle zone in via di espansione, non ancora attrezzate con insediamenti commerciali su aree private e nelle zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento turistico stagionale.

3. L'istituzione di nuovi mercati deve essere subordinata ad una attenta valutazione sulla potenzialità di quelli già operanti e deve essere motivata dalla carenza della rete commerciale, anche su aree private, a far fronte alla domanda della popolazione residente e fluttuante. Non è ammessa l'istituzione di un nuovo mercato periodico qualora nella stessa giornata se ne svolga un altro in uno dei Comuni confinanti.

4. Fino ad altra successiva Determinazione Regionale per gli ampliamenti dei mercati e fiere esistenti e per i nuovi mercati e fiere, i Comuni possono prevedere, nel periodo di validità della presente legge ⁽⁴⁸⁾, un incremento delle

autorizzazioni fino ad un massimo del 10% di quelle già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁴⁹⁾. Per ogni nuova autorizzazione concessa, il Comune provvederà ad individuare apposito ed adeguato posteggio ⁽⁵⁰⁾.

(48) Più correttamente il riferimento deve intendersi alla *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*.

(49) Più correttamente il riferimento deve intendersi alla *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*.

(50) Articolo così sostituito dall'art. 21, *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*. Il testo originario era così formulato: «Art. 26. Criteri ed indirizzi. 1. I Comuni, nell'ambito della propria programmazione territoriale, valutano le condizioni di ubicazioni e d'assetto dei propri mercati e fiere con l'obbligo di dotare le relative aree dei necessari servizi e di impianti adeguati per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità delle vigenti norme in materia igienico-sanitarie attinenti sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Criterio prioritario è di privilegiare:

- la permanenza e l'ammodernamento dei mercati ubicati nei centri storici e quelli derivanti da tradizioni locali, prevedendo specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario;
- la localizzazione dei mercati di nuova istituzione in aree che consentano un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi per il parcheggio dei mezzi degli operatori.

I Comuni potranno disporre il trasferimento dei mercati solo qualora l'attuale sistemazione rende difficoltosa la piena applicazione delle norme igienico-sanitarie, acquisendo il parere obbligatorio delle organizzazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio.

2. I Comuni, inoltre, nel predisporre gli strumenti urbanistici, preferibilmente contestualmente alla individuazione delle aree per le medie e grandi strutture su aree private, devono:

- individuare le aree da destinare al commercio su aree pubbliche considerando l'intero territorio comunale e determinare spazi adeguati da riservare ai mercati ed alle fiere;
- favorire la destinazione di aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle zone in via di espansione, non ancora attrezzate con insediamenti commerciali su aree private e nelle zone cittadine a vocazione turistica, in relazione, all'andamento turistico stagionale.

3. L'istituzione di nuovi mercati deve essere subordinata ad una attenta valutazione sulla potenzialità di quelli già operanti e deve essere motivata dalla carenza della rete commerciale, anche su aree private, a far fronte alla domanda della popolazione residente e fluttuante. Non è ammessa l'istituzione di un nuovo mercato periodico, qualora nella stessa giornata se ne svolga un altro in uno dei Comuni confinanti.

4. Fino ad altra successiva determinazione regionale per gli ampliamenti dei mercati esistenti e per i nuovi mercati, i Comuni possono prevedere un incremento delle autorizzazioni fino ad un massimo del 5% di quelle già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge. Per ogni nuova autorizzazione concessa il Comune provvederà ad individuare apposito ed adeguato posteggio.».

Art. 27

Indirizzi in materia di orari.

1. Il Sindaco, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, stabilisce gli orari sulla base dei seguenti indirizzi:

a) gli orari per la vendita in forma itinerante devono essere uniformati al commercio al dettaglio su aree private;

b) gli orari di vendita per le fiere ed i mercati, fatte salve eventuali e particolari consuetudini locali e le località ad economia prevalentemente turistica e le città d'arte, non possono iniziare prima delle ore 7 ed aver termine dopo le ore 22. Per l'allestimento delle attrezzature e lo sgombero dell'area, gli operatori devono avere a disposizione almeno un'ora prima dell'inizio e dopo la fine dell'orario di vendita;

c) l'orario dei mercati è unico per tutti gli operatori e non possono essere stabiliti orari diversi secondo i settori merceologici trattati;

d) orari particolari possono essere previsti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande.

2. Nel caso in cui il giorno di un mercato periodico ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, esso deve essere anticipato al giorno precedente; se quest'ultimo è anche festivo, il mercato deve essere posticipato al giorno feriale successivo, salva diversa determinazione dell'autorità comunale.

3. Nel caso di fiere o mercati che si svolgono di domenica o in altri giorni festivi, i commercianti su aree pubbliche osservano l'orario stabilito dal Sindaco. In tal caso, può essere consentito di tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della fiera e del mercato anche agli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche.

4. Nel determinare gli orari, il Sindaco, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, dovrà valutare, quando le condizioni strutturali lo permettano, l'opportunità di far svolgere l'attività di vendita nei mercati in orario pomeridiano e serale.

5. La possibilità, da parte delle locali organizzazioni dei consumatori, del commercio, del turismo e dei lavoratori dipendenti di sottoporre accordi al Sindaco in tema di orari di vendita, prevista dal [comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 114/98](#), è applicata anche al commercio su aree pubbliche.

6. I Comuni, per motivi di pubblico interesse, possono stabilire deroghe e limitazioni a carattere transitorio in materia di orari.

7. Relativamente al commercio in forma itinerante, i Comuni possono disporre il divieto di esercizio durante le ore di svolgimento di fiere o mercati, anche relativamente a tutto il territorio comunale, per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni ⁽⁵¹⁾.

(51) Articolo così sostituito dall'art. 22, [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 27. Indirizzi in materia di orari. 1. Il Sindaco, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, stabilisce gli orari sulla base dei seguenti indirizzi:

- gli orari per la vendita in forma itinerante devono essere uniformati al commercio al dettaglio su aree private;

- gli orari di vendita per le fiere ed i mercati, fatte salve eventuali e particolari consuetudini locali e le località ad economia prevalentemente turistica e le città d'arte, non possono iniziare prima delle ore 7 ed aver termine dopo le ore 22. Per l'allestimento delle attrezzature e lo sgombero dell'area, gli operatori devono avere a disposizione almeno un'ora prima dell'inizio e dopo la fine dell'orario di vendita;

- l'orario dei mercati è unico per tutti gli operatori e non possono essere stabiliti orari diversi secondo i settori merceologici trattati.

2. Nel caso in cui il giorno di un mercato periodico ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, esso deve essere anticipato al giorno precedente, se quest'ultimo è anche festivo il mercato deve essere posticipato al giorno feriale successivo, salva diversa determinazione dell'autorità comunale.

3. Nel caso di fiere o mercati che si svolgono di domenica o in altri giorni festivi i commercianti su aree pubbliche osservano l'orario stabilito dal Sindaco. In tal caso può essere consentito di tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della fiera e del mercato anche agli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche.

4. Nel determinare gli orari, il Sindaco, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, dovrà valutare, quando le condizioni strutturali lo permettano, l'opportunità di far svolgere l'attività di vendita nei mercati in orario pomeridiano e serale.

5. La possibilità, da parte delle locali organizzazioni dei consumatori, del commercio, del turismo e dei lavoratori dipendenti di sottoporre accordi al Sindaco in tema di orari di vendita, prevista dal [comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 114/1998](#), è applicata anche al commercio su aree pubbliche.».

Art. 28

Rilascio dell'autorizzazione.

1. I Comuni, secondo quanto stabilito nelle successive norme, provvedono:

- al rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) e b) del [Decreto Legislativo 114/98](#);

- alla revoca ed alla sospensione dell'autorizzazione;

- alla reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o per causa di morte.

2. Il Comune provvede, inoltre, su richiesta dell'interessato, all'estensione, alla riduzione o alla sostituzione dei settori merceologici, all'annotazione sul titolo autorizzatorio dell'abilitazione alla somministrazione, a condizione che lo stesso sia in possesso del requisito di abilitazione alla somministrazione ed all'aggiornamento delle autorizzazioni in caso di cambio di residenza o sede legale.

3. È consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del [D.Lgs. 114/98](#) ed a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di regolare atto di delega e del titolo autorizzatorio originale, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

4. Il rilascio di concessioni di posteggi temporanei è consentito in coincidenza con manifestazioni configurabili quali riunioni straordinarie di persone. Tali concessioni hanno validità limitata ai giorni delle predette riunioni e possono essere rilasciate a chi è titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ⁽⁵²⁾.

(52) Articolo così sostituito dall'art. 23, [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#). Il testo

originario era così formulato: «Art. 28. Rilascio dell'autorizzazione. 1. I Comuni, secondo quanto stabilito nelle successive norme, provvedono:

- al rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28. comma 1, lettera a) e b) del [decreto legislativo n. 114/1998](#);

- alla revoca ed alla sospensione dell'autorizzazione:

- alla reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o per causa di morte.

2. Il Comune provvede, inoltre, su richiesta dell'interessato, all'estensione, alla riduzione o alla sostituzione dei settori merceologici, all'annotazione sul titolo autorizzatorio dell'abilitazione alla somministrazione, a condizione che lo stesso sia in possesso del requisito di iscrizione al REC previsto dalla [legge n. 287/1991](#) ed all'aggiornamento delle autorizzazioni in caso di cambio di residenza o sede legale.

3. Il rilascio di concessioni di posteggi temporanei è consentito in coincidenza con manifestazioni configurabili quali riunioni straordinarie di persone. Tali concessioni hanno validità limitata ai giorni delle predette riunioni e possono essere rilasciate a chi è titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.».

Art. 29

Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (lettera a, comma 1, art. 28 del [D.Lgs. n. 114/1998](#)).

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera a), comma 1, dell'[art. 28 del D.Lgs. 114/98](#) e della relativa concessione di posteggio, sono inoltrate al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando pubblico. Il bando deve essere emanato, almeno una volta ogni anno, qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazioni, rinuncia, decadenza o revoca ed ogni volta che siano disponibili posteggi in seguito ad ampliamenti o istituzioni di nuovi mercati.

2. Il bando deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- localizzazioni, dimensioni ed eventuali prescrizioni in ordine alle tipologie merceologiche dei posteggi disponibili per ogni mercato;

- elencazione dei titoli oggetto di valutazione, dei criteri di preferenza e della eventuale documentazione da allegare;

- termine entro il quale deve essere presentata la domanda;

- termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale il Comune espleta l'istruttoria, rilascia l'autorizzazione e concede il posteggio richiesto, se

disponibile o, in mancanza, di altro il più possibile simile.

Il Comune esamina le domande secondo il seguente ordine di priorità:

a) maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto, con esclusione dei mercati di nuova istituzione;

b) maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

c) minor numero di posteggi in concessione, comprendendo anche quelli in Comuni di altre Regioni;

d) altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune e indicati nel bando.

3. Non è consentito allo stesso operatore di utilizzare più di un posteggio nello stesso mercato. Tale divieto non si applica a chi, al momento di entrata in vigore della presente Legge, sia già titolare di più posteggi nello stesso mercato ed alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

4. Le concessioni per i posteggi possono essere revocate per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tale evenienza, l'operatore interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio simile nel territorio comunale.

5. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi. Il posteggio su indicato non può essere assegnato qualora si tratti di box, chiosco o locale, o in esso si trovino strutture o attrezzature fisse di proprietà del titolare.

6. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati in un mercato, prima di effettuare una nuova assegnazione tramite bando, possono essere effettuati trasferimenti, qualora richiesti. È ammesso lo scambio consensuale di posteggio. Le relative modalità sono stabilite dal Comune.

7. Nei mercati possono essere assegnati, posteggi a rotazione secondo turni predisposti dai Comuni.

8. La concessione del posteggio ha validità di dieci anni ed è tacitamente rinnovata.

9. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative ai produttori agricoli di cui alla [Legge n. 59/1963](#) ⁽⁵³⁾.

(53) Articolo così sostituito dall'art. 24, L.R. 30 settembre 2008, n. 23. Il testo originario era così formulato: «Art. 29. Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (*lettera a*), comma 1, art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998). 1. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla *lettera a*), comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998, sono rilasciate dal Comune in seguito a bando pubblico. Il bando deve essere emanato, almeno una volta ogni tre anni, qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazioni, rinuncia, decadenza o revoca ed ogni volta che siano disponibili posteggi in seguito ad ampliamenti o istituzione di nuovi mercati.

2. Il bando deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- localizzazioni, dimensioni ed eventuali prescrizioni in ordine alle tipologie merceologiche dei posteggi disponibili per ogni mercato;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione, dei criteri di preferenza e della eventuale documentazione da allegare;
- termine entro il quale deve essere presentata la domanda:
- termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale il Comune espleta l'istruttoria, rilascia l'autorizzazione e concede il posteggio richiesto, se disponibile o, in mancanza, di altro il più possibile simile.

Il Comune esamina le domande secondo il seguente ordine di priorità;

- maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi, con esclusione dei mercati di nuova istituzione;
- maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese;
- minor numero di posteggi in concessione, comprendendo anche quelli in Comuni di altre Regioni.

A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

3. Non è consentito allo stesso operatore di utilizzare più di un posteggio nello stesso mercato. Tale divieto non si applica a chi al momento di entrata in vigore della presente legge fosse già titolare di più posteggi nello stesso mercato ed alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

4. Le concessioni per i posteggi possono essere revocate per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tale evenienza l'operatore interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio simile nel territorio comunale.

5. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel

mercato di cui trattasi. Il posteggio suindicato non può essere assegnato qualora si tratti di box, chiosco o locale o in esso si trovino strutture o attrezzature fisse di proprietà del titolare.

6. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati in un mercato, prima di effettuare una nuova assegnazione tramite bando, possono essere effettuati trasferimenti, qualora richiesti. È ammesso lo scambio consensuale del posteggio. Le relative modalità sono stabilite dal Comune.

7. Nei mercati possono essere assegnati posteggi a rotazione secondo turni predisposti dai Comuni.

8. La concessione del posteggio ha validità di dieci anni ed è tacitamente rinnovata.».

Art. 30

Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (lettera b, comma 1, art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998).

1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui alla [lettera b\), comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98](#), è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società di persone. Non si può rilasciare più di una autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante allo stesso richiedente.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'[art. 5 del D.Lgs. 114/98](#);
- il settore o i settori merceologici per i quali richiede l'autorizzazione.

3. La richiesta si ritiene accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nel termine di novanta giorni, fatta salva altra diversa determinazione del Comune di riduzione del termine di decorrenza del silenzio-assenso.

4. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede della società, l'interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede al rilascio della nuova autorizzazione previo ritiro del titolo originario e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione delle priorità ⁽⁵⁴⁾.

(54) Articolo così sostituito dall'art. 25, L.R. 30 settembre 2008, n. 23. Il testo originario era così formulato: «Art. 30. Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (*lettera b*), comma 1, art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998). 1. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla *lettera b*), comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998, sono rilasciate dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società di persone.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998;
- il settore o i settori merceologici per i quali richiede l'autorizzazione.

3. La richiesta si ritiene accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nel termine di novanta giorni, fatta salva altra diversa determinazione del Comune di riduzione del termine di decorrenza del silenzio assenso.».

Art. 31

Modalità di vendita su aree pubbliche in forma itinerante.

1. La vendita in forma itinerante può essere effettuata nelle aree non espressamente interdette dal Comune. Non è consentita la sosta nello stesso punto per più di un'ora. Le soste possono essere fatte in punti che distano tra loro almeno trecento metri, fatta salva una diversa disposizione del Comune. È fatto divieto allo stesso operatore di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. Il Comune può, ai fini di non determinare intralcio alla ordinaria viabilità ed al traffico, individuare specifiche aree ove favorire la sosta degli operatori di che trattasi; dette aree non si configurano in alcun modo come posteggi.

2. Non possono essere stabilite limitazioni per creare zone di rispetto e tutela per altri operatori commerciali. È consentito stabilire una distanza minima dalle fiere e mercati ⁽⁵⁵⁾.

(55) Articolo così sostituito dall'art. 26, L.R. 30 settembre 2008, n. 23. Il testo originario era così formulato: «Art. 31. Modalità di vendita su aree pubbliche in forma itinerante. 1. La vendita in forma itinerante può essere effettuata nelle aree non espressamente interdette dal Comune. Non è consentita la sosta nello stesso punto per più di un'ora. Le soste possono essere fatte in punti che distano tra di loro almeno trecento metri, fatta salva una diversa disposizione del comune.

2. Non possono essere stabilite limitazioni per creare zone di rispetto e tutela

per altri operatori commerciali. È consentito stabilire una distanza minima dalle fiere e mercati.».

Art. 32
Produttori agricoli.

1. La concessione dei posteggi ai produttori agricoli è effettuata in base al seguente ordine di priorità:

- maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi ⁽⁵⁶⁾;
- di cui trattasi;
- certificazione di qualità dei prodotti esitati alla vendita;
- cooperative ed associazioni di produttori.

2. Il periodo di concessione del posteggio deve, essere strettamente correlato a quello di produzione dei beni da esitare alla vendita.

3. I produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante sono soggetti alle stesse disposizioni degli operatori commerciali su aree pubbliche.

4. L'autorizzazione di cui al precedente comma 1, è soggetta a vidimazione annuale.

5. All'interno dei posteggi offerti ai produttori agricoli, saranno predisposti specifici spazi destinati alla vendita di prodotti di tipo biologico. Tali prodotti dovranno essere muniti di etichette certificanti il ciclo produttivo adottato, le tecniche di produzione, l'area di provenienza e l'indicazione dell'analisi chimico-fisica effettuata da preposto laboratorio.

6. È fatto espresso divieto ai produttori agricoli esercitare attività di vendita in aree private delle quali il Comune non abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 31 della presente legge ⁽⁵⁷⁾ ⁽⁵⁸⁾.

⁽⁵⁶⁾ Alinea aggiunto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 8 agosto 1999, n. 44.

⁽⁵⁷⁾ Più correttamente il riferimento deve intendersi all'art. 35-bis, commi 1 e 2, della presente legge (come sostituito dall'art. 31, *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*).

⁽⁵⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 27, *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*.

Art. 33
Subingresso.

1. La cessione dell'azienda per l'esercizio del commercio, su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto la reintestazione dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'[art. 5 del D.Lgs. 114/98](#).

2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'[art. 5 del D.Lgs. 114/98](#) alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di sub ingresso per causa di morte, alla data dell'atto di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto la reintestazione della autorizzazione al Comune. Qualora a decorrere dalla predetta data non inizi l'attività entro un anno decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Il termine di un anno può essere prorogato al subentrante per causa di morte non in possesso del requisito di cui al [comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 114/98](#) qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato. La sospensione dell'attività costituisce assenza giustificata sui mercati.

3. La cessione dell'azienda comporta il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione dei posteggi posseduti dal dante causa, a esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro imprese. La presente disposizione si applica anche al conferimento in società.

4. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata.

5. In caso di cessione di una azienda o di un ramo d'azienda che esercita attività anche nell'ambito delle fiere, quest'ultima deve risultare espressamente trasferita nell'atto di cessione.

6. Non può essere oggetto di atto di trasferimento l'attività corrispondente ad uno dei settori merceologici posseduti, né relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.

7. Il subentrante invia la richiesta di reintestazione:

- al Comune sede del posteggio nel caso di autorizzazione di cui alla [lettera a\) dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98](#);

- al Comune di residenza o in cui la società ha sede legale nel caso di autorizzazione di cui alla [lettera b\) dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98](#);

- al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione di cui alla [lettera b\) dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98](#), per i residenti fuori regione ⁽⁵⁹⁾.

(59) Articolo così sostituito dall'art. 28, L.R. 30 settembre 2008, n. 23. Il testo originario era così formulato: «Art. 33. Subingresso. 1. La cessione dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto la reintestazione dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998.

2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998 alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto la reintestazione della autorizzazione al Comune. Qualora a decorrere dalla predetta data non inizi l'attività entro un anno decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Il termine di un anno può essere prorogato al subentrante per causa di morte non in possesso del requisito di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998 qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato. La sospensione dell'attività costituisce assenza giustificata sui mercati.

3. La cessione dell'azienda comporta il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione dei posteggi posseduti dal dante causa.

4. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata.

5. In caso di cessione di una azienda o di un ramo d'azienda che esercita attività anche nell'ambito delle fiere, quest'ultima deve risultare espressamente trasferita nell'atto di cessione.

6. Non può essere oggetto di atto di trasferimento l'attività corrispondente ad uno dei settori merceologici posseduti.

7. Il subentrante invia la richiesta di reintestazione:

- al Comune sede del posteggio nel caso di autorizzazione di cui alla lettera a) dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998;

- al Comune di residenza o in cui la società ha sede legale nel caso di autorizzazione di cui alla lettera b) dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998;

- al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione di cui alla lettera b) dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998, per i residenti fuori Regione.».

Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione.

1. I motivi di revoca e sospensione devono essere accertati e contestati al titolare dell'autorizzazione dai preposti alla vigilanza.
2. L'accertamento e la contestazione di cui sopra devono essere comunicati immediatamente all'ufficio responsabile del procedimento del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione che, verificandosi le condizioni, notifica all'interessato l'atto di revoca o sospensione dell'autorizzazione.
3. La sospensione dell'autorizzazione nei casi previsti dall'[art. 29, comma 3, del D.Lgs. 114/1998](#), è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.
4. Qualora il posteggio venga utilizzato per una attività stagionale, la decadenza prevista nella lettera b), comma 4, dell'[art. 29 del D.Lgs. 114/98](#) si verifica qualora l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per oltre un terzo del periodo relativo alla durata dell'attività ⁽⁶⁰⁾.

(60) Articolo così sostituito dall'[art. 29, L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 34. Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione. 1. I motivi di revoca e sospensione devono essere accertati e contestati al titolare della autorizzazione dai preposti alla vigilanza.

2. L'accertamento e la contestazione di cui sopra devono essere comunicati immediatamente all'ufficio responsabile del procedimento del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione che, verificandosi le condizioni, notifica all'interessato l'atto di revoca o sospensione dell'autorizzazione.

3. Qualora il posteggio venga utilizzato per una attività stagionale, la decadenza prevista nella lettera b) [comma 4 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 114/1998](#) si verifica dopo un numero di giorni proporzionale alla durata dell'attività, secondo il rapporto 1/3.».

Art. 35

Partecipazione alle fiere.

1. Le domande per la partecipazione alle fiere debbono pervenire al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima della manifestazione. I posteggi sono assegnati agli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

2. Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria

degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera di cui trattasi;
- a-bis) residente in uno dei Comuni della Basilicata;
- b) anzianità di iscrizione al registro imprese;
- c) altri criteri sussidiari disposti dal Comune;
- d) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

3. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle stesse.

4. Il regolamento comunale può prevedere le modalità per la riconferma dell'operatore nello stesso posteggio nell'anno successivo nel rispetto delle priorità di cui al precedente comma 2 ed alla condizione che non si tratti di posteggio di un operatore assente per gravi e giustificati motivi. In tal caso la nuova assegnazione riguarderà solo i posteggi non riconfermati o liberi.

5. Nel periodo intercorrente tra l'affissione della graduatoria e lo svolgimento della fiera gli operatori sono convocati, secondo l'ordine di graduatoria, per la scelta e l'assegnazione del posteggio tra quelli disponibili. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero liberi altri posteggi, questi potranno essere assegnati a chi ha fatto domanda fuori dei termini di cui al comma 1.

6. Il posteggio non occupato all'ora prefissata per l'inizio delle vendite potrà essere assegnato ad altri operatori che hanno richiesto di partecipare alla fiera, a partire dal primo degli esclusi, se presente, e successivamente a chi non ha fatto richiesta secondo le priorità di cui al precedente comma 2 ⁽⁶¹⁾.

(61) Articolo così sostituito dall'art. 30, *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*. Il testo originario era così formulato: «Art. 35. Partecipazione alle fiere. 1. Le domande per la partecipazione alle fiere debbono pervenire al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima della manifestazione. I posteggi sono assegnati agli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale, secondo il più alto numero di presenze effettive sulla fiera di cui trattasi.

2. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle stesse.

3. Il regolamento comunale può prevedere le modalità per la riconferma dell'operatore nello stesso posteggio nell'anno successivo nel rispetto delle priorità di cui al precedente comma 1 ed alla condizione che non si tratti di posteggio di un operatore assente per gravi e giustificati motivi. In tale caso la nuova assegnazione riguarderà solo i posteggi non riconfermati o liberi.

4. Nel periodo intercorrente tra l'affissione della graduatoria e lo svolgimento della fiera gli operatori sono convocati, secondo l'ordine di graduatoria, per la scelta e l'assegnazione del posteggio tra quelli disponibili. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero liberi altri posteggi, questi potranno essere assegnati a chi ha fatto domanda fuori dei termini di cui al comma 1.

5. Il posteggio non occupato all'ora prefissata per l'inizio delle vendite potrà essere assegnato ad altri operatori che hanno richiesto di partecipare alla fiera, a partire dal primo degli esclusi, se presente, e successivamente a chi non ha fatto richiesta secondo le priorità di cui al precedente comma 1.».

Art. 35-bis

Computo delle presenze.

1. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore bensì all'autorizzazione con la quale partecipa o ha richiesto di partecipare.

2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica all'atto dell'annotazione delle presenze sul registro di cui alla lettera n), art. 19 della presente legge ⁽⁶²⁾, con quale di esse intende partecipare ⁽⁶³⁾.

⁽⁶²⁾ Più correttamente il riferimento deve intendersi all'art. 24, comma 1, lettera n), della presente legge (aggiunta dall'art. 19, *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*).

⁽⁶³⁾ Articolo aggiunto dall'art. 31, *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*.

Art. 36

Soppressione dei mercati e delle fiere.

1. La soppressione del mercato e della fiera può essere disposta dal Comune solo in presenza delle seguenti condizioni:

- caduta sistematica della domanda;
- numero esiguo degli operatori commercianti partecipanti.

2. Le condizioni indicate al precedente comma 1 dovranno essere documentate rilevando i dati per un periodo di almeno 12 mesi.

Art. 37

Spostamento in altro giorno lavorativo e trasferimento temporaneo del mercato.

1. Al fine di salvaguardare il diritto acquisito dagli operatori concessionari di posteggio alla giornata lavorativa, è fatto divieto di spostare in altro giorno il mercato.
2. Il trasferimento temporaneo del mercato in altro sito per causa di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse può essere predisposto per il tempo strettamente necessario al superamento delle stesse cause o motivi. Nello spostamento deve essere garantita, una adeguata sistemazione a tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni previo accordo con le associazioni provinciali di categoria.

Art. 38

Aree private.

1. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita tra le aree destinate allo svolgimento di fiere e mercati. Gli stessi hanno titolo, nel rispetto della normativa vigente, all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.
2. Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alla normativa vigente ⁽⁶⁴⁾.

⁽⁶⁴⁾ Articolo così sostituito dall'art. 32, *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*. Il testo originario era così formulato: «Art. 38. Aree private. 1. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata per lo svolgimento di un mercato, essa può essere inserita tra le aree destinate a

tale attività. Gli stessi hanno titolo, nel rispetto della normativa vigente, che sia loro assegnato un posteggio per ognuno sull'area messa a disposizione.».

Art. 39

Aree demaniali.

1. L'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte della competente autorità marittima che stabilisce modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.

Art. 40

Norme igienico - sanitarie.

1. La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari su aree pubbliche è soggetta alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Modalità e requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.

2. Il mancato rispetto delle norme in materia è soggetto all'applicazione delle sanzioni previste dalle stesse.

Art. 41

Obblighi dei Comuni.

1. Il Comune, qualora non abbia ancora approvato il regolamento di riordino del settore sulla base delle disposizioni contenute nell'[art. 28, commi 15, 16 e 17 del D.Lgs. n. 114/1998](#) e ai sensi della [L.R. n. 19/1999](#), provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁶⁵⁾ a :

1) stabilire, per ogni singolo mercato e fiera, l'ampiezza complessiva dell'area da destinare all'esercizio dell'attività, anche tenuto conto di quanto consentito dal comma 4, art. 21 della presente legge ⁽⁶⁶⁾;

2) individuare le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette;

3) approvare apposito regolamento con il quale stabilire:

- le modalità di assegnazione dei posteggi;
- i criteri di assegnazione delle aree riservate ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti;
- le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio dell'autorizzazione, il termine comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego;
- le norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della [Legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modifiche;
- tutte le norme utili per il corretto funzionamento dei mercati e delle fiere e per le corrette modalità di vendita;
- la istituzione del registro delle presenze di cui alla lettera n), comma 1, art. 19 della presente legge ⁽⁶⁷⁾ e le modalità di registrazione delle presenze.

2. Il Comune può:

- determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere;
- riservare, con le stesse modalità previste per i produttori agricoli, aree ai pescatori che esercitano la vendita dei prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e agli altri soggetti ricompresi nella [lettera g\), comma 2, art. 4 del D.Lgs. 114/98](#);
- stabilire divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

3. Nelle fiere o mercati specializzati, organizzati per la vendita secondo un tema o una tipologia merceologica, possono essere individuati posteggi riservati ad operatori esercenti su aree private, artigiani ed operatori non professionali. Possono, inoltre, essere assegnati per merceologie a servizio il due per cento dei posteggi, con un minimo di due posteggi.

4. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree rurali e montane, i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti possono stabilire agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza, per le attività effettuate su posteggi posti sul loro territorio. Le stesse agevolazioni possono essere stabilite in frazioni e altri centri abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche dei centri abitati, nonché nei Comuni Montani superiori a 600 metri di altitudine.

5. Per quanto previsto dal comma 1, in caso di inerzia da parte del Comune, la Regione provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali ⁽⁶⁸⁾.

(65) Più correttamente il riferimento deve intendersi alla [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#).

(66) Più correttamente il riferimento deve intendersi all'art. 26, comma 4, della presente legge (come sostituito dall'art. 21, [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#)).

(67) Più correttamente il riferimento deve intendersi all'art. 24, comma 1, lettera n), della presente legge (aggiunta dall'art. 19, [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#)).

(68) Articolo così sostituito dall'art. 33, [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 41. Obblighi dei Comuni. 1. Il Comune, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 28, commi 15, 16 e 17 del D.Lgs. n. 144/1998:

1) stabilisce, per ogni singolo mercato e fiera, l'ampiezza complessiva dell'area da destinare all'esercizio dell'attività, il numero dei posteggi e la loro superficie;

2) individua le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette;

3) approva apposito regolamento con il quale stabilisce:

- le modalità di assegnazione dei posteggi;
- i criteri di assegnazione delle aree riservate ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti;
- le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio dell'autorizzazione, il termine comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego;
- le norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modifiche;
- tutte le norme utili per il corretto funzionamento dei mercati e delle fiere e per le corrette modalità di vendita;
- le modalità di registrazione delle presenze.

2. Il Comune può:

determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere;

- riservare, con le stesse modalità previste per i produttori agricoli, aree ai pescatori che esercitano la vendita dei prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività ed agli altri soggetti ricompresi nella lettera g), comma 2, art. 4. del [D.Lgs. n. 114/1998](#);

- stabilire divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

3. Nelle fiere o mercati specializzati, organizzati per la vendita secondo un tema o una tipologia merceologica possono essere individuati posteggi riservati ad operatori esercenti su aree private, artigiani ed operatori non professionali. Possono, inoltre, essere assegnati per merceeologie a servizio il due per cento dei posteggi, con un minimo di due posteggi.

4. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree rurali e montane i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti sul loro territorio. Le stesse agevolazioni possono essere, stabilite in frazioni e altri centri abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche dei centri abitati.».

Art. 42

Conversione delle autorizzazioni.

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁶⁹⁾, i Comuni che non hanno provveduto alla conversione delle autorizzazioni ai sensi dell'[art. 42 della L.R. n. 19/1999](#) e successive modifiche, devono adempiere nel seguente modo:

- a. i Comuni in cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate ai sensi della normativa previgente, agli operatori su posteggio in tante autorizzazioni di cui all'[art. 28, comma 1, lettera a\), del D.Lgs. n. 114/1998](#) quante sono le concessioni di posteggio già rilasciate;

- b. i Comuni di residenza o sede legale degli operatori della Regione convertono d'ufficio le autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa previgente per il commercio in forma itinerante nelle autorizzazioni di cui all'[art. 28, comma 1, lettera b\), del D.Lgs. n. 114/1998](#).

2. La conversione d'ufficio comporta l'annotazione sull'autorizzazione delle caratteristiche merceologiche di cui all'[art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998](#) e dei titoli di priorità.

3. I Comuni inviano agli operatori comunicazione dell'avvenuta conversione dell'autorizzazione, invitandoli a ritirare, nel termine di novanta giorni, il nuovo titolo con contestuale deposito dell'originale. Decorso inutilmente il termine di cui al presente comma, le autorizzazioni perdono la loro efficacia.

4. Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente non sono state convertite, conservano integralmente la loro validità ⁽⁷⁰⁾.

(69) Più correttamente il riferimento deve intendersi alla [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#).

(70) Il presente articolo, già modificato dall'[art. 2, L.R. 22 marzo 2000, n. 16](#), è stato poi così sostituito dall'[art. 34, L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 42. Conversione delle autorizzazioni. 1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'[art. 1 comma 2 lettera a\) della legge n. 112/1991](#) sono convertite dal Comune sede del posteggio nella autorizzazione di cui all'[art. 28 comma 1 lettera a\) del D.Lgs. n. 114/1998](#), previa istanza dell'interessato da inviare a mezzo raccomandata entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'[art. 1 comma 2 lettera b\) della legge n. 112/1991](#) sono convertite dal Comune sede del posteggio nella autorizzazione di cui all'[art. 28 comma 1 lettera a\) del D.Lgs. n. 114/1998](#), previa istanza dell'interessato da inviare a mezzo raccomandata entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Qualora il titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi della [legge n. 112/1991](#) riporti più posteggi di diversi Comuni, l'operatore formula la richiesta di conversione a tutti i Comuni: il Comune interessato, nel momento del rilascio della nuova autorizzazione inerente il posteggio di propria competenza, annulla il posteggio riportato sul vecchio titolo. Il Comune che ha rilasciato il vecchio titolo, provvederà, per ultimo, al ritiro dello stesso.

3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'[art. 1 comma 2 lettera c\) della legge n. 112/1991](#) sono convertite, previa istanza dell'interessato da inviare a mezza raccomandata entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nella autorizzazione di cui all'[art. 28 comma 1 lettera b\) del D.Lgs. n. 114/1998](#):

a) dal Comune che ha rilasciato il titolo e nel quale il titolare ha residenza o sede legale;

b) dal nuovo Comune di residenza, per il titolare che ha cambiato residenza o sede legale nell'ambito dei Comuni della Regione. In tal caso:

- il titolare dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'[art. 5 del D.Lgs n. 114/1998](#) ed allega alla richiesta copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della [legge n. 112/1991](#);

- il Comune comunica all'Amministrazione che ha rilasciato il precedente titolo l'avvenuta conversione;

c) dal Comune che ha rilasciato il titolo per i residenti fuori Regione.

Nel caso di cui alla precedente lettera c):

- il titolare dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'[art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998](#) ed allega alla richiesta copia della autorizzazione rilasciata ai sensi della [legge n. 112/1991](#);

- il comune comunica all'Amministrazione che ha rilasciato il precedente titolo l'avvenuta conversione.

4. I Comuni provvedono, nei sei mesi successivi alla ricezione dell'istanza, al rilascio delle autorizzazioni [ai sensi dell'[art. 3, L.R. 22 marzo 2000, n. 16](#), i termini previsti dal presente comma decorrono dalla data di pubblicazione della suddetta [L.R. n. 16/2000](#)].

5. I titolari dei titoli autorizzatori, rilasciati ai sensi della [legge n. 398/1976](#), ancora in corso di conversione alla data di entrata in vigore della presente legge, richiedendo il rilascio della autorizzazione di cui al [D.Lgs. n. 114/1998](#) con le modalità stabilite ai precedenti commi 1, 2 e 3.

6. I Comuni rendono noti gli adempimenti di cui ai commi precedenti a mezzo avvisi pubblici.».

Art. 43

Canone per la concessione del posteggio.

1. Il canone per la concessione deve essere stabilito in base alla tipologia di mercato ed alle attrezzature effettivamente esistenti (segnaletica, reti tecnologiche, strutture e servizi di supporto, etc.) e fruibili dagli operatori.

Art. 44

Norme transitorie.

[1. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non avessero ancora provveduto alla concessione definitiva dei posteggi dei mercati esistenti sul territorio, procedono, entro 180 giorni, alla attribuzione definitiva del posteggio ed al rilascio dell'autorizzazione all'operatore che lo ha occupato

regolarmente nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge, a condizione che la frequenza del mercato sia attestata dal regolare pagamento dell'occupazione del suolo pubblico o da altra documentazione in proprio possesso e che non ricada nei motivi di decadenza previsti dalla [lettera b\)](#), [comma 4 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 114/1998](#).

2. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, i comuni provvedono alla formale istituzione dei mercati e delle fiere che si svolgono di fatto sul proprio territorio, pur non regolarmente istituiti, procedendo, per i mercati, alla assegnazione definitiva dei posteggi ed al rilascio della autorizzazione a coloro che ne siano stati per ultimi concessionari e, in mancanza di concessione, con le modalità di cui al comma precedente.

3. Non è dato seguito alle richieste di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla [legge n. 112/1991](#) in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, provenienti da persone o società non residenti nel Comune.

4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori, i quali continuano ad esercitare l'attività sulla base dei titoli in loro possesso in attesa dei provvedimenti comunali di cui al precedente art. 41] ⁽⁷¹⁾.

(71) Articolo abrogato dall'art. 35, [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#).

TITOLO VII

Altre disposizioni

Art. 45

Centri di assistenza tecnica.

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva ed in applicazione dell'art. 23 del [D.Lgs. n. 114/1998](#), la Regione autorizza l'attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e regionale e con altri soggetti interessati. [Per associazioni di categoria maggiormente rappresentative si intendono quelle riconosciute nel C.N.E.L.] ⁽⁷²⁾.

2. I centri di assistenza tecnica, così come individuati nel comma precedente, svolgono, a favore delle imprese, le seguenti attività:

- assistenza tecnica;
- formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e

organizzativa;

- gestione economica e finanziaria di impresa;
- accesso ai finanziamenti anche comunitari;
- sicurezza e tutela dei consumatori;
- tutela dell'ambiente;
- igiene e sicurezza sul lavoro;
- attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
- altre materie eventualmente previste dallo statuto.

3. Le attività svolte dai centri di assistenza sono finanziate con le disponibilità rinvenienti dal fondo di cui all'[articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266](#), che può essere integrato con contributi regionali, nazionali e comunitari.

4. Le domande per la richiesta delle autorizzazioni e di finanziamenti devono essere presentate in attuazione della [Delib.G.R. 21 marzo 2000, n. 556](#) ⁽⁷³⁾.

(72) Periodo soppresso dall'[art. 36, primo comma, lettera a\), L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#).

(73) Comma così sostituito dall'[art. 36, primo comma, lettera b\), L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#). Il testo originario era così formulato: «4. Con successivo provvedimento della Giunta regionale [vedi, al riguardo, il regolamento approvato con [Delib.G.R. 21 marzo 2000, n. 556](#)] saranno stabiliti modalità e termini di presentazione delle domande per la richiesta delle autorizzazioni e dei finanziamenti.».

Art. 46

Monitoraggio della rete distributiva.

1. L'Osservatorio Regionale sul Commercio, secondo quanto previsto dall'[art. 6 del D.Lgs. n. 114/1998](#), in raccordo con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, si avvale dei Comuni e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

2. Compiti specifici dell'Osservatorio sono la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione di dati ed informazioni sia di ordine quantitativo che qualitativo sulla entità ed efficienza della rete distributiva regionale.

3. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio e di consentire un'adeguata divulgazione delle informazioni, i Comuni trasmettono, entro il mese di dicembre di ciascun anno, all'Osservatorio Regionale:

a) una relazione sullo stato del commercio su aree private e pubbliche sul proprio territorio;

b) copia dei piani inerenti la programmazione urbanistico-commerciale e relativi allegati tecnici;

c) un prospetto riassuntivo dell'adozione dei provvedimenti di conversione, rilascio, revoca, decadenza e cessazione delle autorizzazioni e delle denunce di inizio di attività complessivamente esaminate ⁽⁷⁴⁾.

(74) Articolo così sostituito dall'art. 37, *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*. Il testo originario era così formulato: «Art. 46. Monitoraggio della rete distributiva. 1. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento, istituisce l'Osservatorio regionale sul commercio.

2. L'osservatorio opera, secondo quanto previsto nell'art. 6 del *D.Lgs. n. 114/1998*, in raccordo con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, si avvale dei Comuni e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Compiti specifici dell'Osservatorio sono la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione di dati ed informazioni sia di ordine quantitativo che qualitativo sulla entità ed efficienza della rete distributiva regionale.

4. Comuni trasmettono all'Osservatorio le determinazioni assunte ai sensi della presente legge e danno notizia dell'adozione dei provvedimenti di conversione, rilascio, revoca, decadenza e cessazione delle autorizzazioni e delle denunce di inizio di attività con le modalità che saranno successivamente stabilite.».

Art. 47

Formazione professionale.

1. Le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui ai *commi 7 e 9 dell'art. 5 del D.Lgs. 114/98* sono stabilite con i provvedimenti e le procedure della *L.R. n. 33/2003* e le azioni formative inserite nei relativi programmi di formazione professionale ⁽⁷⁵⁾.

2. Per lo svolgimento delle attività di formazione sono considerate in via prioritaria le Camere di commercio, le Organizzazioni imprenditoriali del

commercio più rappresentative presenti nel C.N.E.L. e gli enti da queste costituiti.

(75) Comma così sostituito dall'art. 38, *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*. Il testo originario era così formulato: «1. Le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui ai *commi 7 e 9 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998* sono stabilite con i provvedimenti e le procedure della *legge regionale n. 7/1990* e successive modificazioni ed integrazioni, e le azioni formative inserite nei relativi programmi di formazione professionale.».

Art. 48

Città d'arte e comuni turistici.

1. Ai fini di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 144/1998 sono individuati i Comuni riportati nell'allegato n. 5 alla *L.R. n. 19/1999* integrati dai Comuni di Grumento Nova, Moliterno e Brienza.

2. I comuni, sentite le locali organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono individuare le zone del territorio e i periodi di maggiore afflusso turistico per ciascun anno, nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al *comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 114/1998*.

3. Fra i Comuni nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 2 del presente articolo sono ricompresi tutti i Comuni individuati al primo livello di servizio di cui all'*allegato 2 alla L.R. n. 19/1999* ⁽⁷⁶⁾.

(76) Articolo così sostituito dall'art. 39, *L.R. 30 settembre 2008, n. 23*. Il testo originario era così formulato: «Art. 48. Città d'arte e comuni turistici. 1. Ai fini di cui all'art. 12 del *D.Lgs. n. 114/1998* sono individuati i Comuni riportati nell'allegato n. 5 alla presente legge.

2. I Comuni, sentite le locali organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono individuare le zone del territorio e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al *comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 114/1998*.

3. La Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, può apportare modifiche ed integrazioni all'allegato di

cui al comma 1.».

Art. 49

Accordi e convenzioni.

1. Allo scopo di favorire e di incentivare le risorse commerciali e produttive del territorio, la Regione e gli enti locali, possono promuovere e stipulare appositi accordi e convenzioni con i titolari e promotori delle medie e grandi strutture di vendita ed i promotori dei centri commerciali, con le associazioni di categoria dei commercianti, dei produttori e dei lavoratori finalizzati:

- al coinvolgimento degli operatori locali nei centri commerciali;
 - ad assicurare l'occupazione sia in forma diretta che indiretta dei residenti;
 - al reimpiego del personale in caso di concentrazione o accorpamento di esercizi;
 - ad impegnare i promotori ed i gestori delle attività commerciali nell'acquisto e nella messa in commercio di prodotti regionali;
 - ad attuare ogni iniziativa utile alla valorizzazione delle risorse commerciali e produttive dell'area.
-

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 50

Abrogazioni e modifiche di leggi regionali.

1. Sono abrogate la [legge regionale 21 dicembre 1978, n. 53](#) ad esclusione dell'art. 15 inerente gli orari dei pubblici esercizi, la [legge regionale 30 aprile 1980, n. 26](#), la legge regionale 30 aprile 1995, n. 39 e la [legge regionale 2 marzo 1994, n. 12](#). Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari regionali vigenti incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

2. Al fine di favorire una razionale evoluzione dell'apparato distributivo la Regione può concedere contributi ai Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane, sulle spese sostenute per gli adempimenti previsti dalla legge

regionale sulla disciplina del commercio al dettaglio su aree private e su aree pubbliche ⁽⁷⁷⁾, inerenti la programmazione della rete commerciale locale. Tale contributo è concesso sulla base degli importi risultanti da preventiva convenzione stipulata con i professionisti al momento del conferimento dell'incarico mediante atto deliberativo regolarmente reso esecutivo.

Il contributo è concesso nelle seguenti misure:

- fino al 25% dell'importo risultante dalla deliberazione approvativa della convenzione per i singoli Comuni;

- fino al 35% dell'importo risultante dalla deliberazione approvativa della convenzione per i consorzi di Comuni e Comunità Montane ⁽⁷⁸⁾.

3. È abrogata, altresì, la [legge regionale 22 marzo 2000, n. 16](#) ⁽⁷⁹⁾.

(77) La legge citata è in effetti la presente legge.

(78) Comma così sostituito dall'art. 40, [primo comma, lettera a\)](#), [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#). Il testo originario (sostitutivo dell'art. 13, [L.R. 23 febbraio 1985, n. 3](#)) era così formulato: "Art. 13. Finalità. Al fine di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo in conformità ai principi stabiliti negli [articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426](#) ed in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, la Regione può concedere contributi ai Comuni, loro Consorzi, e Comunità montane, sulle spese sostenute e da sostenersi per la formazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva previsti dalla legge".

(79) Comma aggiunto dall'art. 40, [primo comma, lettera b\)](#), [L.R. 30 settembre 2008, n. 23](#).

Art. 51

Disposizione transitoria.

[1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione dei provvedimenti di cui al titolo II ed all'emanazione delle norme di cui al precedente art. 19, i Comuni non possono negare l'autorizzazione alla concentrazione ed all'accorpamento previsto dall'art. 18 e l'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio in aree con destinazione d'uso compatibile con le previsioni della vigente strumentazione urbanistica e con le direttive della presente legge.

2. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma, l'esame delle istanze relative all'apertura di nuove medie e grandi strutture di vendita è sospeso sino all'adozione dei provvedimenti di cui al titolo II ed all'emanazione delle norme

di cui al precedente articolo 19] ⁽⁸⁰⁾.

(80) Articolo abrogato dall'art. 41, L.R. 30 settembre 2008, n. 23.

Art. 52

Inerzia del Comune.

[1. In caso di inerzia del Comune nella adozione dei provvedimenti di cui al titolo II ed nell'emanazione delle norme di cui al precedente art. 19, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1 del precedente art. 51.

2. In caso di inerzia da parte del Comune nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 41, si applica quanto previsto negli artt. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della presente legge.

3. Per assicurare gli adempimenti previsti dalla presente legge e dall'art. 6 del D.Lgs. n. 114/1998, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta che si sostituisce agli organi di amministrazione del Comune fino alla emanazione dei provvedimenti] ⁽⁸¹⁾.

(81) Articolo abrogato dall'art. 42, L.R. 30 settembre 2008, n. 23.

Art. 53

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in £. 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1999, si provvede con le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999:

In aumento:

cap. 6566 (così modificato): "Contributo ai Comuni, loro Consorzi e Comunità montane per l'attuazione della normativa sulla disciplina del commercio al dettaglio su aree private e pubbliche, concernente la programmazione della rete commerciale locale" L. 50.000.000

cap. 6568 (di nuova istituzione) così denominato: "Spese per il funzionamento dell'osservatorio regionale del commercio" £. 50.000.000.

In diminuzione:

cap. 7465 "Fondo globale per provvedimenti in corso (spese correnti) £. 100.000.000.

2. Con i fondi stanziati al cap. 6566 si provvede alla copertura degli oneri di cui all'art. 51, comma 2, e con quelli stanziati al cap. 6568 alla copertura degli oneri di cui all'art. 47.

3. Le leggi di bilancio per gli esercizi 2000 e seguenti determineranno l'entità degli oneri da stanziare sui rispettivi bilanci.

Art. 54 *Norma finale.*

1. Per quanto non esplicitamente previsto si applicano le norme del [D.Lgs. n. 114/1998](#) e le vigenti norme in materia.

Art. 55 *Pubblicazione della legge.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

AREA 1
Ferrandina
Grassano
Grottole
Irsina
Matera
Miglionico
Montescaglioso
Pomarico
Salandra
San Mauro Forte
Stigliano

AREA 2						
Abriola		Baragiano		Guardia Perticara		San Chirico Nuovo
Accettura		Bella		Laurenzana		San Fele
Acerenza		Brienza		Marsico Nuovo		Sant'Angelo le Fratte
Albano di Lucania		Brindisi di Montagna		Marsicovetere		Sasso di Castalda
Anzi		Calvello		Montemurro		Satriano di Lucania
Avigliano		Campomaggiore		Muro Lucano		Savoia di Lucania
Balvano		Cancellara		Oppido Lucano		Tito
Calciano		Castelgrande		Paterno		Tolve
Cirigliano		Castelmezzano		Pescopagano		Tramutola
Garaguso		Corleto Perticara		Picerno		Trivigno
Gorgoglione		Filiano		Pietragalla		Vaglio Basilicata
Moliterno		Forenza		Pietrapertosa		Vietri di Potenza
Oliveto Lucano		Ginestra		Pignola		
Tricarico		Grumento Nova		Potenza		
				Ripacandida		
				Ruoti		

AREA 3
Atella
Banzi
Barile
Genzano di Lucania
Lavello
Machito
Melfi
Montemilone
Palazzo San Gervasio
Rapolla
Rapone
Rionero in Vulture
Ruvo del Monte
Venosa

AREA 4
Calvera
Carbone
Castelluccio Inferiore
Castelluccio Superiore
Castelsaraceno
Episcopia
Gallicchio
Lagonegro
Latronico
Lauria
Maratea
Nemoli
Rivello
Rotonda

S. Severino Lucano
San Chirico Raparo
Sarconi
Trecchina
Viggianello
Viggiano

AREA 5
Aliano
Armento
Castronuovo S. Andrea
Cersosimo
Chiarimonte
Colobrano
Fardella
Francavilla in Sinni
Missanello
Noepoli
Roccanova
San Costantino Albanese
San Martino D'Angri
San Paolo Albanese
Sant'Arcangelo
Senise
Spinoso
Teana
Terranova di Pollino

AREA 6
Bernalda
Craco
Montalbano Jonico
Nova Siri
Pisticci
Policoro
Rotondella
San Giorgio Lucano
Scanzano Jonico
Tursi
Valsinini

Allegato 2

Classificazione dei comuni della regione Basilicata

COMUNE	INDICE SINTETICO DI SERVIZIO PRIMO LIVELLO DI SERVIZIO (comuni capoarea)	POPOLAZIONE
Potenza	41,2	66.132
Matera	34,7	56.204
Pisticci	13,0	18.123
Policoro	11,7	15.209
Melfi	11,1	16.441
Lauria	10,1	14.011
Senise	6,8	7.458
SECONDO LIVELLO DI SERVIZIO (comuni vececapoarea)		
Bernalda	10,5	12.292
Rionero in Vulture	9,8	13.579

Lavello	9,5	13.587
Avigliano	9,1	12.063
Ferrandina	8,8	9.511
Venosa	8,6	12.505
Lagonegro	7,9	6.198
Montescaglioso	7,8	9.890
Maratea	7,5	5.293
Montalabano Jonico	7,5	8.517
Stigliano	6,8	6.127
Nova Siri	6,7	6.273
Latronico	6,3	5.458
Sant'Arcangelo	6,2	7.018
Irsina	6,1	6.046
Genzano di Lucania	6,1	6.214
Grassano	6,0	5.949
Tricarico	6,0	6.799
Moliterno	5,8	4.924
Marsicovetere	5,6	4.492
Tursi	5,6	5.838

TERZO LIVELLO DI SERVIZIO

Scanzani Jonico	7,6	6.597
Tito	6,8	6.186
Pomarico	5,7	4.554
Pietragalla	5,7	4.637
Miglionico	5,6	2.694
Picerno	5,5	6.143
Pignola	5,2	5.225
Muro Lucano	5,1	6.350
Trecchina	5,1	2.473
Rotonda	5,1	3.975
Bella	5,0	5.818
Castelluccio Inferiore	5,0	2.518
Marsiconuovo	4,9	5.456
Rotondella	4,9	3.489
Palazzo San Gervasio	4,8	5.297
Baragiano	4,7	2.720
Rivello	4,6	3.129
Viggiano	4,6	3.165
Salandra	4,5	3.290
Tramutola	4,5	3.250
Vaglio Basilicata	4,5	2.258
Rapolla	4,4	4.704
Grottole	4,3	2.725
Satriano di Lucania	4,3	2.384
Valsinni	4,3	1.920
Calciano	4,3	937
Acerenza	4,2	3.019
Missanello	4,2	673
Colobraro	4,2	1.674
Accettura	4,1	2.553
Ruoti	4,0	3.789
San Severino Lucano	4,0	2.089
Grumento Nova	4,0	1.909
Forenza	4,0	2.689
Francavilla in Sinni	4,0	3.998
Pescopagano	4,0	2.274
Gallicchio	3,9	1.081
Laurenzana	3,9	2.471
Ripacandida	3,9	1.871
Roccanova	3,8	1.967
Anzi	3,8	2.073
Filiano	3,8	3.300
Brienza	3,8	4.193
Campomaggiore	3,8	1.042
Montemurro	3,8	1.532
Castelmezzano	3,7	989
Atella	3,7	3.610
Sarconi	3,7	1.412
Oppido Lucano	3,6	3.994
Corleto Perticara	3,6	3.192
Barile	3,5	3.326
Paterno	3,4	4.207
Tolve	3,3	3.690
San Fele	2,9	4.080

	2,4	3.203
Viggianello	2,4	3.747

QUARTO LIVELLO DI SERVIZIO

Aliano	3,6	1.391
Banzi	3,6	1.607
Chiaromonte	3,6	2.303
San Giorgio Lucano	3,6	1.676
Nemoli	3,5	1.602
Craco	3,5	879
Gorgoglione	3,3	1.328
Maschito	3,3	1.938
San Paolo Albanese	3,3	441
Albano di Lucania	3,3	1.642
Oliveto Lucano	3,2	679
Castelluccio Superiore	3,2	1.061
Episcopia	3,1	1.724
Spinoso	3,1	1.813
Armento	3,1	859
Savoia di Lucania	3,1	1.282
Trivigno	3,1	848
Montemilone	2,9	2.066
Calvello	2,9	2.233
Guardia Perticara	2,9	790
San Mauro Forte	2,9	2.854
Fardella	2,9	765
San Costantino Albanese	2,8	1.013
Cacellara	2,8	1.674
Carbone	2,8	1.020
Cirigliano	2,7	499
Rapone	2,7	1.296
Garaguso	2,7	1.211
Castelgrande	2,7	1.306
Brindisi Montagna	2,7	914
San Chirico Raparo	2,7	1.550
Castronuovo di S.A.	2,6	1.619
Noepoli	2,6	1.257
Terranova di Pollino	2,4	1.831
Castelsaraceno	2,4	1.912
Abriola	2,3	1.943
Ruvo del Monte	2,2	1.317
Sant'Angelo le Fratte	2,2	1.565
Cersosimo	2,2	926
San Chirico Nuovo	2,1	1.722
Ginestra	2,1	740
Teana	2,1	830
Pietrapertosa	2,0	1.381
San Martino D'Agri	2,0	1.071
Calvera	2,0	654
Sasso di Castalda	2,0	999
Balvano	1,4	2.136

Allegato 3

Obiettivi di presenza e sviluppo

Settore alimentare misto

Area	Superficie di vendita	Comuni d'insediamento
1	---	Matera, Montescaglioso, Ferrandina

2	5.000	Potenza, Tito, Contrada San Nicola ricadente nei comuni di Avigliano, Pietragalla
3	4.500	Melfi, Venosa, Rionero in Vulture, Lavello
4	3.500	Lauria, Lagonegro, Latronico
5	---	Senise, Sant'Arcangelo, Frazione Villa D'Agri Marsicovetere
6	3.500	Policoro, Pisticci, Bernalda, Scanzano, Nova Siri

Allegato 4

Obiettivi di presenza e sviluppo

Settore non alimentare

Sono previsti tre insediamenti con una superficie di vendita massima per ognuna di mq. 3.500 ciascuna da autorizzare in area 1, 2, e 6.

In entrambi i casi la priorità è per le ubicazioni che si relazionano con altri insediamenti del settore alimentare o misto ed in particolare per insediamenti previsti all'interno dei Centri Commerciali.

Allegato 5

Città d'arte

Venosa

Rivello

Acerenza

Matera

Melfi

Avigliano frazione Lagopesole

Tricarico

Comuni turistici

Maratea

Bernalda

Scanzano

Policoro

Rotondella

Nova Siri

Rionero in Vulture

Atella

Abriola

Marsicovetere

Viggiano

Lauria

Lagonegro

Latronico

Tutti gli altri Comuni ricedenti nei parchi nazionali e regionali.